

520ª SEDUTA

GIOVEDÌ 4 APRILE 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **BO**

I N D I C E

<p>Congedi <i>Pag.</i> 21379</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Annunzio di presentazione 21379</p> <p>Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 21380</p> <p>Ritiro del disegno di legge n. 1935 21380</p> <p>Trasmissione 21379</p> <p>« Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), <i>d'iniziativa del senatore Picchiotti</i>; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254); « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), <i>d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri</i> (Seguito della discussione):</p> <p>AGOSTINO 21380 e <i>passim</i></p> <p>ANGRISANI 21392</p>	<p>CERABONA <i>Pag.</i> 21390 e <i>passim</i></p> <p>CERUTTI 21383 e <i>passim</i></p> <p>CORNAGGIA MEDICI 21394 e <i>passim</i></p> <p>DE LUCA Carlo 21392</p> <p>DE MARSICO 21399</p> <p>FRANZA 21387</p> <p>GRAMEGNA 21385 e <i>passim</i></p> <p>JANNUZZI 21386 e <i>passim</i></p> <p>LEONE 21380 e <i>passim</i></p> <p>MONNI 21383 e <i>passim</i></p> <p>NACUCCHI 21390 e <i>passim</i></p> <p>PAPALIA 21404 e <i>passim</i></p> <p>PICCHIOTTI 21387 e <i>passim</i></p> <p>SCHIAVONE, <i>relatore</i> 21384</p> <p>SIBILLE 21409</p> <p>TAMBRONI, <i>Ministro dell'Interno</i> 21382 e <i>passim</i></p> <p>TERRACINI 21384 e <i>passim</i></p> <p>ZOTTA 21382 e <i>passim</i></p> <p>Votazione per appello nominale 21401</p> <p>Interrogazioni:</p> <p>Annunzio 21413</p>
---	---

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Lamberti per giorni 10, Longoni per giorni 2, Marina per giorni 10, Santero per giorni 3 e Spallino per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715-B) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Tutela del lavoro a domicilio » (1938), di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri;

« Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali » (1939), di iniziativa dei deputati Marazza e Calvi.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Angelilli:

« Modifica alla legge 28 dicembre 1950, numero 1079, recante disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (1940);

dei senatori Sereni, Negri, Bosi, Cerutti, Boccassi, Grammatico, Pellegrini, Agostino, Asaro, Ravagnan, Iorio, Flecchia, Fantuzzi e Bodognesi:

« Esenzioni fiscali a favore della proprietà contadina » (1941);

dei senatori Menghi e Angelilli:

« Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (1942);

del senatore Ciasca:

« Provvedimenti in favore dell'Istituto italiano di numismatica » (1943).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame ed all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1935), previo parere della 4ª Commissione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Spallino ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge da lui presentato:

« Disciplina e controllo delle armi » (1720).
Tale disegno di legge sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** » (35), d'iniziativa del senatore Picchiotti; « **Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento** » (254); « **Adeguamento del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione** » (400), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento », d'iniziativa del senatore Picchiotti; « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pub-

blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento »; « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, alle norme della Costituzione », d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

Procediamo all'esame dell'emendamento proposto dai senatori Agostino, Picchiotti, Montagnani, Locatelli, Roffi e Gramagna, ad inserire, dopo l'articolo 3, un articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3-bis.

« Nel primo comma dell'articolo 17 del testo unico sono soppresse le parole: " con l'arresto fino a tre mesi o " ».

« Nel secondo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole: " ufficiali distaccati di pubblica sicurezza " ».

AGOSTINO, PICCHIOTTI, MONTAGNANI, LOCATELLI, ROFFI, GRAMAGNA.

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, l'articolo 17 detta due norme, contenute in due commi distinti. Con il primo comma si stabilisce che le contravvenzioni alle disposizioni del testo unico, per le quali non è stabilita una pena, ovvero non provvede il Codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Si tratta delle cosiddette contravvenzioni generiche, quelle per le quali non vi è una specifica sanzione, nè nel testo unico, nè in altre leggi di natura penale. Quindi, si tratta di contravvenzioni di lieve entità. Se si tratta di contravvenzioni di lieve entità, pare a noi che la pena detentiva sia eccessiva, e che possa bastare la pena pecuniaria, consistente nelle lire duemila, moltiplicate secondo i criteri attuali. L'abbiamo già detto in ordine ad altre disposizioni e ad altre sanzioni, e quindi non è il caso

di insistere troppo sull'argomento. Escludiamo la pena dell'arresto fino ai tre mesi e manteniamo l'ammenda nel modo che ho detto.

Il secondo comma dice: « Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse in conformità della legge dai Prefetti, Questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà ». Invece della parola « Podestà », naturalmente deve intendersi « Sindaco ». Tranne che si tratti di ordinanze, che noi conoscevamo, alla stregua dell'articolo 2, solamente di competenza del Prefetto, non dovrebbero prevedersene altre. Ma nell'articolo 17 si parla anche di ordinanze emesse da altre Autorità di polizia: i Questori, gli ufficiali distaccati di pubblica sicurezza e i Podestà; non debbono entrare gli ufficiali distaccati di pubblica sicurezza, almeno per una certa armonia con l'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza, ove è scritto che l'Autorità di pubblica sicurezza si distingue in provinciale e locale, ed è aggiunto che le attribuzioni dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore, mentre quelle dell'Autorità locale sono esercitate dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (oggi naturalmente Sindaco). Quindi un capo vi deve essere dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo, e non un'Autorità, diciamo così, occasionale, come può essere un ufficiale distaccato.

Siamo pertanto conseguenti quando diciamo che, in armonia con l'articolo 1, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'articolo 17 deve essere purgato, nel senso di escludere dalle Autorità di pubblica sicurezza, per i fini che essa persegue, gli ufficiali distaccati di pubblica sicurezza. *Et de hoc satis.*

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevoli colleghi, mi sembra che ben più profondo della questione rigidamente tecnica posta dal collega Agostino sia il contenuto politico dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e poichè questo articolo sanzionatorio conclude tutta la pri-

ma parte del testo unico sui provvedimenti di polizia e sulla loro esecuzione, noi dobbiamo ritenere che questa sanzione comminata dall'articolo 17, e precisamente l'arresto fino a tre mesi, per tutte quelle contravvenzioni che non siano specificatamente contemplate dalle leggi speciali, rappresenta una sanzione caratteristica e caratterizzata proprio dalla fisionomia particolare di questa parte del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Io rilevo, egregi colleghi — e qui ci rifacciamo a quanto abbiamo già detto in precedenza sull'articolo 2 — che è appunto il principio della discrezionalità, quella tecnica, quella funzionale e, direi quasi, quella civilistica, che si afferma anche nell'articolo 17, laddove invece il nostro cammino è indirizzato in senso ben diverso, cioè verso il concetto della responsabilità.

Penso che, per queste considerazioni, noi non possiamo assolutamente conservare l'articolo 17 nella sua formulazione attuale e che pertanto è assolutamente necessario modificarlo nel senso da noi proposto. Non è possibile, infatti, conservare una pena di questa gravità, di questa importanza laddove invece è possibile passare ad una pena pecuniaria molto semplice ed intonata a quella che è la concezione stessa dell'articolo del quale ci occupiamo; perchè, onorevoli colleghi, questo criterio della pena corporale che giunge ad un massimo così rilevante ed importante sta a dimostrare come il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e soprattutto questa prima parte, che concerne il così detto ordine pubblico e tutte le manifestazioni che ineriscono alla vita politica del cittadino, è concepito in termini tali che non può essere assolutamente accettato dalle nostre nuove concezioni e soprattutto dal nuovo orientamento del popolo italiano. Come si fa quando manca una specifica indicazione, una specifica categoria, direi, di reati ad emanare quasi una norma in bianco come quella concepita dall'articolo 17? Credo quindi che il Senato non possa assolutamente conservare una norma di tale specie e che ne emenderà la portata, il significato nel senso che la pena pecuniaria possa e debba costituire una irrogazione di pena, una sanzione adeguata a quelli che possono essere gli istituti sostanziali della prima parte del codice di polizia del quale ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria allo emendamento e non ha bisogno di addurre particolari ragioni per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento poichè le ragioni sono quelle stesse che hanno sorretto il nostro convincimento allorchè si è parlato dell'articolo 15. Anche lì si parlava dell'alternativa della pena, pena dell'arresto fino a 15 giorni o della ammenda fino a lire 800. Qui vi è questa alternative ed il magistrato può, a seconda dei casi, vagliare l'importanza e la gravità della contravvenzione. D'altronde è necessario che vi sia questa gamma per poter commisurare appunto l'entità del reato e salvaguardare così l'ordine pubblico nella maniera più efficace.

Per quanto riguarda poi il secondo punto, cioè la soppressione dell'inciso « ufficiali distaccati di pubblica sicurezza », non vedo la ragione della soppressione e neppure della preoccupazione del senatore Agostino. Ora l'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Quella provinciale, come egli bene ha detto, è rappresentata dal Questore o dal Prefetto, quella locale è rappresentata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e dal Sindaco. Qui è configurato il caso dell'autorità locale di pubblica sicurezza quando si dice: « Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza o in mancanza sindaco ». Poi ci si preoccupa del termine « ordinanza »: sono appunto ordinanze codeste che vengono emanate dalle Autorità di pubblica sicurezza. Quindi neanche su questo termine è da seguire la proposta contenuta nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo che l'emendamento sia respinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Agostino, Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commis-

sione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4

L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore od all'Autorità locale di pubblica sicurezza; qualora si tratti di riunioni limitate alla popolazione di un Comune, il termine predetto può, per ragioni di urgenza ed a richiesta dei promotori, essere abbreviato.

« Se alla riunione sono convocati cittadini di più Comuni della stessa Provincia, l'avviso deve essere dato, nel termine suddetto, al Questore; se sono convocati cittadini di Comuni appartenenti a più Provincie, l'avviso deve essere dato, almeno otto giorni prima, al Questore della Provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il Questore o l'Autorità locale di pubblica sicurezza può, per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, vietare la riunione. Per gli stessi motivi o per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche in relazione alle esigenze della circolazione ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni ed alla quiete dei cittadini, può, inoltre, prescrivere modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

« Il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificati ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso; ove i motivi che determinano il divieto della riunione o la prescrizione delle modalità per il relativo svolgimento insorgano successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro la dodici ore dall'insorgenza.

« I provvedimenti del Prefetto su ricorsi relativi all'applicazione del presente articolo sono definitivi.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le modalità prescritte dall'Autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a tre mesi.

« Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per ubbidire ad essa, si ritira dalla riunione.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

PRESIDENTE. I senatori Monni e Jannuzzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo capoverso di questo articolo, alle parole: « all'Autorità » le altre: « al dirigente dell'ufficio ».

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

MONNI. Do brevemente ragione dell'emendamento proposto. L'articolo 4 primo comma così si esprime: i promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso almeno tre giorni prima al Questore o all'Autorità di pubblica sicurezza. La stessa dizione è usata al terzo comma dove si parla di Questore e di autorità locale di pubblica sicurezza.

Ora il collega Jannuzzi ha proposto che all'articolo 18, che è stato sostituito con l'articolo 4, alle parole « all'Autorità » siano sostituite le altre « al dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza ». Osservo che anche nel disegno di legge che presentò l'onorevole Terracini, nell'emendamento che egli propose all'articolo 18, si leggevano queste parole: i promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso almeno 3 giorni prima all'ufficio locale di pubblica sicurezza.

La ragione è questa: se restasse il testo dell'articolo 4, dove si parla di autorità di pubblica sicurezza, si verrebbe a stabilire che, laddove manchi un ufficio di pubblica sicurezza, la

materia e la relativa competenza resterebbe affidata al sindaco del Comune. Ora io penso che si sia tutti d'accordo che essendo i sindaci uomini di parte (ve ne sono di tutti i partiti, ma in particolare della democrazia cristiana) eletti dalle popolazioni, quindi tali che possono avere interessi particolari e particolari visioni e passioni, non sia opportuno che una competenza così delicata, come quella che può essere invece affidata ai rappresentanti degli uffici di pubblica sicurezza, resti assegnata ad essi.

Osservo che la materia diventa ancora più delicata quando si tiene conto che all'articolo 4, primo comma, è stabilito che, qualora si tratti di riunioni limitate alla popolazione di un Comune, il termine predetto di tre giorni, a richiesta dei promotori, per ragioni di urgenza, può essere anche abbreviato. Orbene, potrà succedere (come in effetti è successo e succede) che proprio quei sindaci di Comuni distanti o dai capoluoghi o dalle località dove esiste un ufficio di pubblica sicurezza, quei sindaci i quali hanno concesso l'abbreviamento del termine per un comizio, che invece per ragioni di prudenza non avrebbero dovuto consentire, siano essi stessi ad invocare soccorso in caso di disordini.

L'emendamento proposto ha quindi la sua piena giustificazione, perchè soltanto un organo di Governo che abbia la responsabilità dell'ordine pubblico e che è sempre chiamato a rispondere di eventuali incidenti, può avere la capacità e la competenza ad assolvere alla funzione che è stabilita nell'articolo 4.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Onorevoli colleghi, noi siamo contrari all'emendamento proposto dal senatore Monni perchè riteniamo completamente ingiustificata la sfiducia del proponente l'emendamento verso quei sindaci che, come egli diceva giustamente, sono della nostra parte, ma sono anche della sua parte (anzi i più sono proprio della sua parte) Come sempre noi ci troviamo in questa situazione: che siamo più aderenti veramente allo spirito democratico di quanto non lo sia, in ogni parte di questa discussione, la maggioranza.

È aderenza allo spirito democratico il ritenere ugualmente se non più degni di considerazione cittadini eletti dalla fiducia dei loro concittadini piuttosto che funzionari inviati dal Governo centrale e molte volte ignari delle stesse condizioni locali. L'Italia nostra è così varia per distribuzione geografica e così spesso in difficoltà di comunicazioni, che costringere anche per la più modesta riunione i cittadini a recarsi talvolta a lunghe distanze per sottoporre l'eventualità di una futura riunione ad un commissario di pubblica sicurezza lontano nello spazio, ignaro di ciò che avviene in quel paese, è cosa praticamente spesso molto difficile e mai conveniente. Il Sindaco locale invece, che conosce i suoi concittadini e la situazione locale, può meglio prendere gli eventuali provvedimenti per impedire, se del caso, ed in ogni modo per riferire.

Si dice dal proponente l'emendamento: i Commissari di pubblica sicurezza hanno dei controlli. Ebbene, ricordiamoci che anche il Sindaco, in quanto ufficiale di Governo, è soggetto a controlli e sanzioni, può essere sospeso dalle sue funzioni e sappiamo tutti che di questa facoltà ci si avvale anche con eccessiva larghezza. Questa preconcetta ostilità e sfiducia verso gli amministratori dei Comuni non fa onore allo spirito democratico che deve animare tutti noi. Per questo noi riteniamo che la formulazione della Commissione sia esattissima. Non importa se il precedente disegno di legge del senatore Terracini, che fu firmato anche da qualcuno della mia parte, usava una locuzione diversa. Vuol dire che successivamente il testo della Commissione è divenuto il testo concordato e con la concordia e l'adesione sia dei firmatari del disegno di legge Terracini sia dei commissari della stessa parte del proponente l'emendamento, si è ritenuto più utile e conveniente affidare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, sia essa rappresentata da un funzionario dello Stato o da un Sindaco liberamente eletto, gli incarichi di cui all'articolo 4.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Ad evitare ogni equivoco, desidero dichiarare che sono completamente d'accordo con le considerazioni svolte or ora dal senatore Cerutti. Nel testo da me proposto di modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si parlava di uffici locali di pubblica sicurezza. Tuttavia nell'ulteriore discussione sul testo presentato dal Governo ebbi l'occasione di notare, e lo feci rilevare parecchie volte in sede di Commissione, come per l'appunto ci sia oggi la tendenza a spogliare i Sindaci delle funzioni di dirigenti della pubblica sicurezza nei Comuni nei quali manchi un ufficio locale di pubblica sicurezza e, per gli stessi motivi che abbiamo sentito or ora esporre, mi sono dichiarato contrario a questa tendenza, che ritengo non soltanto anti-democratica, ma anche assolutamente contraria alle esigenze pratiche delle popolazioni.

Se si dovesse accettare l'emendamento proposto dal senatore Monni, in quale modo dovrebbero condursi i cittadini di quei Comuni nei quali non esiste un ufficio locale di pubblica sicurezza? Per esercitare il loro diritto di riunione, sarebbero obbligati a trasferte spese volte disagiate e dispendiose, il che li metterebbe evidentemente in istato di inferiorità nei confronti dei cittadini dei paesi e dei Comuni che godono largamente della presenza di tali uffici.

Ecco i motivi per cui sono contrario, nonostante la proposta che avevo fatto inizialmente, all'emendamento del senatore Monni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho interesse di far presente al Senato che l'articolo 18 dell'attuale testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si inizia con il titolo secondo: « Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica ». Ora, quando coordineremo il nuovo testo unico, penso che il titolo non dovrà mutare. Questa è la ragione per la quale, secondo noi, l'emendamento Monni e Jannuzzi deve essere approvato. Qui non si

tratta, onorevole senatore Cerutti, di sfiducia nei Sindaci: si tratta della tutela dell'ordine pubblico sul piano generale ed anche politico; ed è compito del Governo, il quale ne risponde dinanzi al Parlamento. Quindi, non confondiamo le funzioni e i poteri dello Stato; io non affiderei in questo campo, se avessi libertà di scelta, il potere di tutelare l'ordine pubblico e la pubblica incolumità ai Sindaci anche se tutti appartenessero al mio partito.

D'altra parte, ella ha voluto rilevare, con intelligente sottigliezza, un aspetto politico del problema che viene posto dall'emendamento del senatore Monni; credo che non lo abbia potuto smentire nemmeno il senatore Terracini, il quale ha cercato di giustificare questo fatto, ma nella sua proposta aveva scritto: « Ufficio locale di pubblica sicurezza ». Qui si tratta di dire: « dirigente »; evidentemente noi diamo alla funzione una maggiore responsabilità. Il dirigente dell'ufficio locale, o, meglio, si potrebbe dire, se il senatore Monni lo credesse opportuno, « dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza », assume così in pienezza la responsabilità che per legge è dovuta a lui. Queste sono le ragioni per cui chiedo che l'emendamento sia accolto.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Io dichiaro che voterò contro l'emendamento del senatore Monni e del senatore Jannuzzi proprio per le ragioni che l'onorevole Ministro ora ha esposto. Questa disposizione di legge si trovava e si trova anche nell'attuale articolo 18 del testo unico e nel momento in cui questo testo veniva emanato non vi era possibilità, per il popolo italiano, di eleggersi i propri rappresentanti al Comune. Ecco spiegata la ragione per la quale, in quell'epoca, il Governo del tempo dava l'incarico anche al podestà di tutelare l'ordine pubblico, onorevole Ministro: eravamo in periodo fascista. (*Interruzione dell'onorevole Ministro dell'interno*).

Onorevole Ministro, in quel momento quelle disposizioni di legge servivano al potere esecutivo, perchè il podestà era nominato dal ministro dell'interno; voi, vigente la Costituzione repubblicana, non volete a nessun costo — que-

sta è la ragione — riconoscere il diritto al cittadino eletto di esplicare le sue funzioni, proprio perchè voi, come partito di maggioranza, non siete riusciti e forse non riuscirete mai ad avere la maggioranza assoluta in tutti i Comuni italiani. Questa è la ragione per la quale l'onorevole Monni ha proposto l'emendamento; quindi non è la sfiducia al Sindaco, perchè quando si tratta di dover esplicare altre attività che ineriscono alle funzioni di Commissario di pubblica sicurezza, voi avete fiducia nel Sindaco; quando si tratta invece di esercitare una facoltà che non è soltanto la facoltà dello uomo di parte di maggioranza, ma è la facoltà anche di un cittadino che appartiene ad altro partito, voi volete negare questa fiducia.

PRESIDENTE. Senatore Monni, accoglie la proposta del Ministro?

MONNI. Accetto l'emendamento all'emendamento, ma se mi consente l'onorevole Presidente vorrei aggiungere che, proponendo l'emendamento, sono stato ben lontano dal pensare a quanto mi è stato attribuito or ora dal senatore Gramigna.

PRESIDENTE. Senatore Monni, le faccio presente che non posso dare due volte la parola sullo stesso argomento.

MONNI. Credo che i Sindaci ci saranno ben grati dell'averli liberati da questa non desiderabile responsabilità.

PRESIDENTE. Con la modifica proposta dal Ministro dell'interno, l'emendamento dei senatori Monni e Jannuzzi viene ad essere così formulato: « alle parole: " all'Autorità di pubblica sicurezza ", sostituire le altre: " al dirigente dell'Ufficio distaccato di pubblica sicurezza " ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Monni e Jannuzzi hanno presentato al terzo capoverso dell'articolo 4, il seguente emendamento: « sostituire alle parole: " la

Autorità", le altre: " il dirigente dell'ufficio " ».

Questo emendamento, dopo l'approvazione, nel testo modificato, dell'analogo emendamento proposto al primo capoverso dell'articolo, va formalmente corretto nel modo seguente:

« *Sostituire alle parole:* " l'Autorità locale ", *le altre:* " il dirigente dell'ufficio distaccato " ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Desidererei chiedere agli onorevoli proponenti e all'onorevole Ministro, che senza alcun dubbio accetterà anche in questa sede l'emendamento, in quale modo sarà possibile coordinare una tale dizione dell'articolo, ad esempio, con l'articolo primo del regolamento dell'attuale testo unico di pubblica sicurezza nel quale si dice che « l'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale » e che il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza nei Comuni dove non esiste l'ufficio di pubblica sicurezza è l'Autorità locale, cioè il Sindaco. È chiaro che, stando alla lettera dello emendamento ora votato, i cittadini dei Comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza sono autorizzati a considerare ufficio di pubblica sicurezza l'ufficio del Sindaco, il quale, a norma dell'articolo che ho testè ricordato, è l'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Vorrei sapere inoltre in che modo la dizione proposta si coordina anche con quella dell'articolo 17 del testo unico di pubblica sicurezza, nel quale, prevedendosi le pene per le contravvenzioni alle disposizioni del testo unico stesso, si dice: « Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni, ecc. ecc. alle ordinanze emesse dagli ufficiali distaccati di pubblica sicurezza dai sindaci », per cui si indentifica il Sindaco con l'ufficiale locale di pubblica sicurezza. È chiaro che vi sarebbe stata — mi perdoni l'onorevole Presidente — non in sede di discussione ma in sede logica una preclusione allo emendamento testè votato.

Faccio valere questa preclusione nei limiti del possibile nei confronti di questo emendamento che con la stessa dizione del precedente viene proposto al Senato.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Non solo il regolamento ma lo stesso articolo primo del testo unico, nell'ultimo capoverso, dice che le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore e localmente dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco. È evidente che ogni altra facoltà che compete al Sindaco per l'articolo primo del testo unico sarà mantenuta; l'emendamento proposto all'articolo 4 del disegno di legge mira a togliere al Sindaco una facoltà, quella cioè di dare i permessi dei comizi e convegni, che compete agli organi governativi. Quindi si tratta di eccezione. Non è che si toglia nulla alle facoltà di carattere generale che il Sindaco ha per l'articolo primo, ma gli si toglie quello che secondo noi è più delicato e pericoloso e che nemmeno i sindaci desiderano per non avere a che fare con le pretese e proteste di rappresentanti di un partito o dell'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo modificato, l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Monni e Jannuzzi al terzo capoverso dell'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue un emendamento del senatore Jannuzzi tendente a sostituire, nel terzo capoverso, alla parola « può » la parola « deve ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

JANNUZZI. C'è un errore materiale. La sostituzione della parola « può » con la parola « deve » deve riferirsi non al terzo, ma al sesto capoverso. Infatti, nell'ipotesi di una riunione che abbia luogo senza preavviso, oppure nonostante che sia stato dato un divieto, oppure quando non siano state osservate le modalità prescritte dall'Autorità, non è più una facoltà, ma è un obbligo quello di sciogliere la riunione che si attuerebbe in contraddizione con il divieto stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. Allora si intende che la discussione sull'emendamento del senatore Jan-

nuzzi si riferirà al sesto, anzichè al terzo capoverso dell'articolo 4.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. L'onorevole Jannuzzi evidentemente pensa che basta volere per potere, ed in uno dei pochi casi nei quali è molto bene che si faccia solo ciò che si può, non ciò che si vuole, ecco che interviene per capovolgere la situazione. Anche nella situazione più grave, più difficile, più pericolosa, più delicata, vi è sempre un certo elemento di valutazione sulla opportunità di procedere ad un atto, sia pure ritenuto necessario.

Se disponiamo che, allorchando si tiene una riunione, nonostante non si siano osservate le modalità prescritte, il funzionario deve intervenire, evidentemente lo mettiamo di fronte ad una responsabilità che supera il limite che gli compete e che può creare delle situazioni di grave pericolo.

Faccio osservare all'onorevole Jannuzzi che, ad esempio, nell'articolo successivo, relativo alle riunioni ed agli assembramenti nei quali si commettano reati, si usa la parola « può », non la parola « deve », perchè tutto dipende dalla valutazione della situazione. Sarebbe assai grave che per colpire l'inosservanza di una disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza si creasse un più grave fatto, il quale comporterebbe poi conseguenze ancor più pericolose. Io desidero che venga lasciato al funzionario quel limite non di discrezionalità, ma di valutazione, di buonsenso che è contenuto nel differente termine usato « può », invece di « deve ».

Ecco perchè sono contrario all'emendamento proposto.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, l'onorevole Jannuzzi ha temperato un po' l'articolo 3 dandogli una dizione diversa, perchè le condizioni erano diverse, ma, come si dice nella mia Toscana, se

non è zuppa è pan bagnato. È la stessa, identica cosa.

Il problema si riallaccia ad un problema più alto e più profondo. Quando io dissi l'altro giorno, scandalizzando qualche anima pura, che se non ci fossero state le decisioni della Corte costituzionale, era certo, indiscutibile che si sarebbe tentato, con questa riforma, di peggiorare la legge di pubblica sicurezza, certamente non commisi un errore, perchè i fatti, non le parole, al solito ci danno ragione.

Scorrendo questa legge di pubblica sicurezza vedremo, tra un momento, che siamo arrivati a tale punto da trasformarne la fisionomia giuridica e dove erano comminati l'arresto e l'ammonizione, si domanda niente meno che la reclusione e la multa, il che vuol dire trasformare una contravvenzione in un delitto. E si fa di peggio; mentre voi avete proclamato in modo fermo e deciso di volere la discrezionalità più larga per i Prefetti per la valutazione di circostanze e momenti, ora volete il contrario. Prima difendevate Semiramide, che faceva quello che voleva, ora la inchiodate alla rupe. Infatti, quando noi abbiamo detto discrezionalità, no, voi avete detto sì; ora che diciamo discrezionalità sì, voi dite imperio, comando. Non ci si capisce più nulla. Ma queste cose le sapevano prima di noi i nostri grandi, perchè se ci ricordassimo quello che ha scritto Francesco Carrara sulla polizia, quello che ha detto Turati in un suo discorso celebre, nel 1900, certamente a queste conseguenze non saremmo arrivati.

Ora bisogna decidersi; non si fanno due pesi e due misure. O si segue una strada o se ne segue un'altra. Quindi il « deve » quando si deve usare il « può » non ha il diritto di ingresso in una legge di pubblica sicurezza nella quale trabocca la discrezionalità e l'affermazione soggettiva.

Per questo chiedo che sia respinto l'emendamento.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Siamo contro l'emendamento Jannuzzi. Non a torto io mi chiedevo quale fosse il

concetto informatore di questo disegno di legge di modifica. È chiaro che l'attività di pubblica sicurezza è un'attività di prevenzione, e il campo della prevenzione nel diritto di polizia è vastissimo. Allorquando il legislatore afferma che un dato fatto può essere represso, se determinate circostanze sussistono, usa costantemente il termine « può », e trae ispirazione proprio dal principio della prevenzione. Quando il legislatore usa il termine perentorio del dovere di agire usa il termine « deve » e siamo allora nel campo tipico della repressione.

L'emendamento Jannuzzi contempla sanzioni per quanti non rispettino il divieto ed allora non siamo nel campo della prevenzione e del diritto di polizia, allora non facciamo una legge di pubblica sicurezza.

Come è evidente, l'emendamento riflette una attività rilevante ai fini penali poichè imponiamo agli organi di pubblica sicurezza di dover intervenire anche se il fatto non sia tale da determinare preoccupazione per la pubblica sicurezza e da richiedere necessariamente misure di sicurezza.

Ecco perchè prego l'onorevole Jannuzzi di ritirare il proprio emendamento. Noi col progetto di modifica diamo già larghe facoltà al diritto di pubblica sicurezza mentre sarebbe bene demandare agli ufficiali di pubblica sicurezza, al buonsenso, al criterio di moderazione, al futo dei funzionari ogni responsabilità. Sono essi che devono vedere se sussistono pericoli da evitare. Non possiamo noi creare, onorevole Jannuzzi, situazione di pericolo, e situazione di pericolo si determinerebbero nel caso in cui dovesse aver luogo la repressione di una riunione in atto anche se questa potenzialmente potrebbe non determinare pericoli per l'ordine pubblico.

Ecco la ragione per cui penso sia bene resti il « può » voluto nel disegno di legge governativo e nel testo della Commissione, perchè il « deve » può determinare situazioni pericolose che noi abbiamo interesse di evitare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Jannuzzi a dichiarare se insiste nel suo emendamento.

JANNUZZI. Onorevole Presidente, mantengo il mio emendamento, motivato dalla considerazione che non è concepibile che un'Autori-

tà consenta una riunione quando questa sia stata vietata dall'Autorità superiore, o comunque venga tenuta contro un divieto espressamente stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. Credo che dobbiamo proprio preoccuparci di quei cosiddetti elementi di disturbo che sono stati affacciati e vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla conseguenza logica che è nell'emendamento Jannuzzi. I fatti recenti ci siano di insegnamento: se, per ipotesi, in occasione dei movimenti studenteschi per i fatti di Ungheria, non si fosse impedito che gli studenti andassero dove avevano intenzione di andare nonostante il divieto, chissà quali inconvenienti dovremmo ora lamentare.

Quindi, se c'è il divieto, di cui l'Autorità ha dato avviso, bisogna che se ne traggano le conseguenze, anche perchè dobbiamo ammettere che il divieto è senz'altro ben ragionato.

Per questo motivo la Commissione è favorevole all'emendamento Jannuzzi, e ritiene che ogni ulteriore alternativa non abbia ragione di essere.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Dirò brevemente al Senato le ragioni che, secondo il Governo, consigliano l'accoglimento dell'emendamento Jannuzzi, ragioni che sono inverse a quelle che sono state prospettate dagli obiettori dell'emendamento stesso.

Ha detto il senatore Franza — capovolgendo però la logica della sua affermazione — che la legge di pubblica sicurezza ha un valore preventivo: ebbene, proprio perchè ha un valore preventivo il « deve » sta a significare, a coloro i quali debbono chiedere un'autorizzazione e ne ricevono il diniego, che la riunione o la manifestazione non la potranno tenere. Ecco il valore preventivo della legge.

FRANZA. È nell'azione, non nella legge.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi lasci dire: la interrompo mai quando lei parla? Il sistema nervoso registrato credo che sia il miglior conforto per l'uomo politico. Lei non potrà farmi pensare con il suo cervello.

Le dico che se una legge ha un valore preventivo, tale valore deve essere monitorio, tale che non consenta possibilità evasive. Quando taluno, chiedendo un permesso richiesto dalla legge, ne riceve un rifiuto, deve sapere che quel rifiuto porta a conseguenze previste dalla legge stessa: cioè il divieto porta a vietare la manifestazione che arbitrariamente si vorrebbe tenere. E in questo modo eviteremo molti incidenti.

D'altro canto vorrei anche dire che c'è una *ratio legis* in funzione della quale io avrei compreso che taluno avesse chiesto la soppressione della disposizione. Infatti, che significato ha il dire « qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le modalità prescritte dall'Autorità... si può vietare »? Che cosa ne faremmo allora dell'obbligatorietà di una richiesta, del prestigio di un divieto e della stessa Autorità? Che cosa rappresenterebbe nella razionalità di una legge un inciso che mancasse di conclusione?

Ecco perchè, a nostro avviso, il « deve » del senatore Jannuzzi conclude una serie di disposizioni preventive ad impedire, come dice il titolo II, la violazione dell'ordine pubblico e ad assicurare la garanzia della sicurezza pubblica.

Queste sono le ragioni per le quali sono favorevole all'emendamento del senatore Jannuzzi: e sono ragioni opposte a quelle degli obiettori, ragioni democratiche, onorevole Picchiotti, perchè in questo modo — e del resto divieti di manifestazioni in Italia in questo clima di democrazia ne avvengono molto pochi — il rispetto della legge sarà maggiore. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Vorrei rispondere all'onorevole Ministro che non è esatto che il Questore

o il Prefetto non possono modificare il loro pensiero circa il divieto se condizioni susseguenti al divieto li convinceranno a revocarlo per il verificarsi di circostanze nuove.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. E allora lo concede.

PICCHIOTTI. Ed allora non legate le mani ai vostri rappresentanti.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Credo che gran parte delle argomentazioni del relatore ed anche del Ministro siano dipese soltanto da un semplice equivoco o da una disattenzione. Il capoverso di cui stiamo discutendo fa due ipotesi: quando la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto. Nell'uno e nell'altro caso, secondo il senatore Jannuzzi, è obbligatorio l'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza per sciogliere la riunione. Or bene, nessuno si è domandato cosa può avvenire nella pratica. Lasciamo stare da parte le disquisizioni teoriche. Un certo numero di cittadini, per una ragione perfettamente lecita, senza disturbare in alcun modo nè l'ordine pubblico, nè l'Autorità costituita, senza offendere alcuno, possono radunarsi spontaneamente, per esempio, per applaudire un cantante. E o non è una riunione fatta senza preavviso? Secondo l'emendamento Jannuzzi l'ufficiale di pubblica sicurezza non ordinando lo scioglimento sarebbe colpevole di omissione di atti del proprio ufficio. Arriveremmo, quindi, nella pratica, a questo assurdo, che un ufficiale di pubblica sicurezza — ed è molto strano che spetti alla parte nostra che ha combattuto per limitare i poteri discrezionali della pubblica sicurezza riconoscerne in questo caso la insopprimibile discrezionalità — pur accorgendosi che non vi è nessun pericolo nè per le persone, nè per l'ordine pubblico, dovrebbe creare egli stesso, Commissario di pubblica sicurezza, il turbamento dell'ordine pubblico sciogliendo la riunione, altrimenti commetterebbe un reato perchè verrebbe a mancare ai suoi doveri d'ufficio.

E questo si verificherebbe ogni volta che alla vista di un ciclista, o di qualche altro campione, si radunasse una piccola folla di sportivi entusiasti. Sostituendo il « deve » al « può », si crea, a carico dell'ufficiale di pubblica sicurezza che non provveda allo scioglimento, una sanzione penale. Eppure, anche col « può », il Commissario di pubblica sicurezza avrebbe lo stesso la facoltà di provvedere allo scioglimento ove se ne presentasse la necessità. Facciamo in modo che non sia tenuto a dare degli ordini che a lui stesso ripugnerebbero, controproducenti al fine della tutela dell'ordine pubblico.

CERABONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. L'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi si riferisce al caso in cui la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto. Dunque, vi è una prima parte secondo la quale può esservi una riunione, senza che sia stato dato il preavviso. Può darsi il caso di una pacifica riunione in cui non si vuol disturbare nessuno; anche in tal caso dovrebbe avvenire lo scioglimento per il semplice fatto che non si è dato il preavviso?

Anche per le riunioni le più innocenti, le più distensive, le più pacifiche quindi, voi volete imporre lo scioglimento solo perchè non se ne sia dato il preavviso? Questo è il supremo oltraggio alla Costituzione!

Fissando una disposizione cogente così rigida, finirete per esautorare la stessa azione della pubblica sicurezza, e far perdere il significato ai divieti da essa imposti. Si tenga presente la prima parte del comma; per il fatto che non c'è stato divieto, ma che si è ommesso di chiedere il permesso, volete per forza che la riunione sia sciolta anche se essa ha luogo nella maggiore tranquillità, e quando un intervento della pubblica sicurezza potrebbe invece determinare le reazioni più giustificate?

È strano che il senatore Jannuzzi voglia gravare la mano in tal modo; è strano che voi vogliate rendere la legge di pubblica sicurezza più severa di quanto non fosse prima, durante il regime fascista. Mi pare, senatore Jan-

nuzzi, che lei esageri, e che superi la stessa concezione dei fascisti.

NACUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Dichiaro che i senatori del Partito nazionale monarchico voteranno contro l'emendamento Jannuzzi.

Signor Presidente, voglio ricordare il molto strepito che si è fatto in varie occasioni contro le cosiddette leggi fasciste ed in particolare contro la vigente legge di pubblica sicurezza fascista che, fin dal 1948, Scelba aveva proposto di rinnovare completamente. Questa legge fascista, vale a dire « terribile » (secondo il concetto di alcuni) stabiliva all'articolo 18 che il Questore, nel caso di ommesso avviso, ovvero per ragioni di ordine, di moralità o di sanità pubblica, potesse impedire che la riunione avesse luogo e potesse, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo. Si trattava di una facoltà e non di un obbligo.

Dovevamo fare la Repubblica, dovevamo organizzarci a libertà, per sentirci limitati in ogni nostra manifestazione ed espressione. (*Applausi e rumori dalla sinistra*). Signori, riflettete quanto fossero più liberali le leggi di un altro tempo! Se, dunque, in Italia per lunghi anni si è lasciata alla discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza la decisione di sciogliere una riunione non autorizzata o tramandata, significa che non si tratta di una disposizione di legge presa a cuor leggero. Prescindendo dal caso di riunioni che si tengono nonostante il divieto dell'Autorità, e considerato che vi sono riunioni determinate da ragioni improvvise e lecite, domando se sia il caso che queste riunioni debbano necessariamente essere sciolte. Secondo me lo scioglimento, lungi dal proteggere l'ordine pubblico, può invece turbarlo; può determinare disordini, che costituirebbero un danno ben più grave della riunione stessa, soprattutto se si pensi che la riunione potrebbe svolgersi in modo calmo e tranquillo.

Queste sono le ragioni per cui voteremo contro l'emendamento.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JANNUZZI. Mi rendo conto, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Cerabona, che diverso è il caso in cui non sia stato dato il preavviso dal caso in cui ci sia stato un divieto. Quando la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso, può lasciarsi alla discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza di non ordinarne lo scioglimento; ma, quando ci sia stato un divieto od una prescrizione non osservata, siccome questa può essere anche dell'Autorità superiore, noi diamo la facoltà all'autorità inferiore di sostituirsi alla decisione presa dall'Autorità superiore. Se dovesse invece accadere che, successivamente al diniego, fossero mutate le condizioni, poichè ogni provvedimento amministrativo è di sua natura revocabile, si può anche far revocare il divieto da un momento all'altro. Ma che si ammetta per principio che si possa eseguire ciò che è stato vietato, questo giuridicamente e logicamente non è concepibile. Quindi modifico il mio emendamento nel modo seguente:

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso, può esserne ordinato lo scioglimento. Se vi sia stato divieto o non siano state osservate le modalità prescritte dall'Autorità, deve esserne ordinato lo scioglimento » (*Commenti dalla sinistra*).

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Per un « può » e per un « deve » ormai se ne è andata un'ora. Ma la conseguenza della nostra decisione può essere grave. Il senatore Jannuzzi ha raddolcito il suo emendamento, lo ha diviso in due parti a seguito delle nostre osservazioni. Per verità, voglio ricordare che la Commissione, dopo lunghissimi studi, aveva proposto il verbo « può ». È strano che la Commissione così sollecitamente si decida diversamente.

Voglio far notare al senatore Jannuzzi che, quando si tiene una riunione contro il divieto espresso del Questore o di qualsiasi Autorità di pubblica sicurezza, i promotori sono puniti ai

sensi del capoverso che segue subito dopo. Questo è sufficiente; che cosa si vuole di più? L'ordinare lo scioglimento di una riunione può essere causa di gravissimi incidenti.

Noi vogliamo evitare gli incidenti, non la riunione. Ecco perchè a nostra volta dichiariamo di essere contrari. (*Applausi dalla sinistra. Commenti favorevoli dalla destra*).

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Non creda il Senato che la mia dichiarazione di voto sia fatta per portar via del tempo. Credo che la modifica proposta dall'onorevole Jannuzzi al testo della Commissione, se venisse approvata, porterebbe conseguenze gravissime in determinati casi. Siccome oggi non c'è un duce che decide, ma c'è un Parlamento, ed io faccio parte del Parlamento, sento il bisogno di fare questa dichiarazione perchè rimanga negli atti del Senato e perchè domani in casi di incidenti provocati dall'applicazione di questa disposizione, la responsabilità se la assuma chi ne ha colpa. Io ho voluto fare questa dichiarazione perchè la proposta di modifica viene da un senatore il quale vive in un grosso paese della provincia di Bari dove, subito dopo la liberazione, se avesse avuto vigore questa disposizione di legge che egli propone all'approvazione del Senato, si sarebbero verificati dei conflitti gravi con delle conseguenze gravissime. Il senatore Jannuzzi, allora Sindaco di Andria, avrebbe dovuto pensare che proprio mentre egli era Sindaco, in una situazione così come prevista dalla sua modifica, è stata solamente la prudenza del Commissario di pubblica sicurezza del posto ad evitare un conflitto che si sarebbe verificato se egli fosse intervenuto per far sciogliere un assembramento o una riunione.

Infatti, onorevoli colleghi — altri l'hanno detto ed io intendo ripeterlo — qui non si tratta di negare all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di sciogliere un assembramento: qui si tratta di porre la decisione alla discrezionalità del Commissario il quale, tenuto conto della situazione che si è determinata in quel momento, qualora lo ritenesse necessario, potreb-

be fare uso di questa facoltà ma, qualora dalla sua valutazione dovesse ritenere che, sciogliendo la riunione, si potessero verificare dei turbamenti per l'ordine pubblico, potrebbe non farne uso. Lasciamo a lui la decisione, perchè diversamente, ripeto, noi porremmo questo funzionario in condizioni assai disagiate.

Sono queste le ragioni per le quali io voterò contro l'emendamento Jannuzzi.

ANGRISANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANGRISANI. A nome del mio Gruppo vorrei chiedere al senatore Jannuzzi di ritirare questo emendamento, contro il quale voteremo — ove lo mantenesse — per ragioni evidenti: non possiamo ammettere che si inserisca nella legge una disposizione che renda — per così dire — obbligatorio per un Commissario di pubblica sicurezza far succedere degli incidenti, quanto tale eventualità può essere evitata affidandosi alla discrezionalità degli stessi funzionari. Quindi ripeto, preghiamo il senatore Jannuzzi di ritirare il suo emendamento.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Sono spiacente di dover dissentire dalle conclusioni del Governo e della Commissione e dalla proposta dell'amico Jannuzzi. Ho l'impressione che dal punto di vista rigorosamente logico l'amico Jannuzzi abbia ragione.

JANNUZZI. Bella questa dichiarazione!

DE LUCA CARLO. Bella o brutta, l'ho fatta, perchè così penso. Dicevo che dal punto di vista logico egli ha ragione, mentre dal punto di vista politico mi pare che egli abbia torto. A mio avviso noi approvando l'emendamento potremmo mettere l'Autorità di pubblica sicurezza in una situazione difficilissima che potrebbe anche talvolta degenerare in gravissimi

inutili conflitti; senza contare che si potrebbe perfino arrivare ad imporre il sacrificio a persone che già in partenza sanno di non poter riuscire nell'obiettivo per la esiguità delle forze disponibili, incapaci di fronteggiare la situazione. Con questo di più grave che si finirebbe ugualmente per non riuscire ad ottenere il rispetto della legge.

In queste condizioni credo che sia più consigliabile rimettersi alla discrezionalità del funzionario di pubblica sicurezza. Perciò voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al fine di facilitare il raggiungimento di un eventuale accordo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,10).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Vorrei proporre la modifica del comma relativo all'emendamento del senatore Jannuzzi e vorrei pregare il senatore Jannuzzi di accoglierla, se la ritiene confacente allo spirito con il quale egli ha redatto il suo emendamento. La modifica è la seguente:

« Se la riunione ha luogo senza preavviso, o nonostante il divieto, o inosservate le modalità prescritte, è in facoltà del dirigente il servizio di ordine pubblico di disporre lo scioglimento ».

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, accetta questa nuova formulazione del sesto capoverso dell'articolo 4?

JANNUZZI. L'accetto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Ministro dell'interno, di cui do nuovamente lettura:

« Se la riunione ha luogo senza il preavviso o nonostante il divieto, o inosservate le modalità prescritte, è in facoltà del dirigente il ser-

vizio d'ordine pubblico di disporne lo scioglimento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Torniamo ora al terzo capoverso dell'articolo. Avverto che, in questo capoverso, in luogo di « e di incolumità pubblica » si deve leggere: « o di incolumità pubblica ».

I senatori Cornaggia Medici, Tirabassi e Bussi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quarto capoverso, alle parole « dall'insorgenza » le altre « dal manifestarsi dei fatti o delle circostanze che hanno causato il divieto o la prescrizione ».

Il senatore Cornaggia Medici ha facoltà di svolgerlo.

CORNAGGIA MEDICI. Non ho nulla da aggiungere. Si tratta di una semplice modificazione letterale.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Non so se il collega Cornaggia Medici abbia meditato sulla portata del suo emendamento, il quale per lo meno potrebbe condurre a delle contraddizioni. Il comma cui si riferisce l'emendamento in questione è del seguente tenore: « Il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificati ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso; ove i motivi che determinano il divieto della riunione o la prescrizione delle modalità per il relativo svolgimento insorgano successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro le 12 ore dall'insorgenza ». Egli consente che rimanga ferma la parola « insorgano », ma vuole che l'ultima parola « insorgenza » venga sostituita da queste altre: « dal manifestarsi dei fatti o delle circostanze che hanno causato il divieto o la prescrizione ».

Insorgere, che cosa significa in questo caso? Significa che dopo il preavviso, dopo lo eventuale consenso, dopo che siano state determinate le modalità di tempo e di luogo, siano intervenuti dei fatti nuovi, i quali, natural-

mente, debitamente valutati, abbiano potuto determinare una revoca della autorizzazione; quindi, fatti nuovi che prima non vi erano. Il collega Cornaggia Medici dice: permanga la parola « insorgano », ma alla fine, invece di « insorgenza », si parli di « manifestazione ».

Ora la espressione « manifestazione », oltre ad essere in contrasto con la parola « insorgenza », è equivoca, perchè la manifestazione può riferirsi a fatti anteriori non conosciuti. Solo adesso, e cioè in un momento successivo, si è avuta conoscenza di questi fatti anteriori, e quindi, essendosi avuta questa manifestazione occorre che si provveda in questo determinato senso. Coerenza avrebbe voluto che il verbo « insorgere » non fosse stato lasciato fermo dal senatore Cornaggia Medici, ma fosse stato modificato. Siccome le parole, nella materia giuridica e specialmente in quella di polizia, pesano eccessivamente, e gli equivoci possono essere estremamente pericolosi, io penso che, dando alla parola insorgere il suo significato logico e grammaticale oltre che giuridico, il testo approvato dalla Commissione dopo tanta discussione e tanta ponderazione debba rimanere così come è.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Io sono grato all'onorevole Agostino che ha spiegato questa differenza, la quale a prima vista non appariva chiara, tanto che mi domandavo il perchè dell'emendamento. Egli lo ha spiegato con molta chiarezza; però devo dirle, onorevole Agostino, che proprio per le spiegazioni che lei ha dato, quella che prima ritenevo solamente una diversità formale, adesso diventa una diversità sostanziale, che è pienamente giustificata.

Se ciò che deve preoccuparci è appunto il fatto che dà luogo al divieto o alla prescrizione, non ha importanza la circostanza che il fatto sorga in quel momento o che sia sorto prima. (*Interruzione del senatore Agostino*). Per cui mi sembra che la correzione qui non sia solo formale, ma sostanziale, e meriti accoglimento.

AGOSTINO. Ed è in contrasto con l'altra parola « insorgano », che rimane!

TERRACINI. Senza la spiegazione del senatore Agostino, forse l'onorevole Zotta sarebbe stato contrario all'emendamento!

ZOTTA. Stavo appunto domandandomi se fosse il caso di accettarlo o meno; ma il senatore Agostino è stato preciso come al solito, e gli do atto della sua chiarezza e perspicacia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Credo sia utile, senatore Agostino, osservare che il testo dell'emendamento presentato dai senatori Cornaggia Medici ed altri è stato ispirato dall'articolo 16 approvato dalla Commissione: « Qualora, tuttavia, i motivi che determinano il divieto o la prescrizione di modalità insorgano o si manifestino successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro le dodici ore dal verificarsi o dal manifestarsi dei fatti o delle circostanze che hanno causato il divieto o la prescrizione ». Se la Commissione in una materia forse più delicata che non l'attuale ha usato questa terminologia, non so vedere la ragione perchè noi non la dobbiamo usare in questa sede. Mi pare che chiarisca in definitiva i concetti che debbono essere tenuti presenti per l'applicazione della norma.

Mi permetterei di chiedere di non insistere nella obiezione perchè mi pare che non ci sia materia per contendere.

PRESIDENTE. Senatore Cornaggia Medici, mantiene il suo emendamento?

CORNAGGIA MEDICI. Lo mantengo per le ragioni sintetiche che ho già espresso. Ritengo che abbia soprattutto valore letterale e chiarificatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Cornaggia Medici, Tirabassi e Bussi, al quarto capoverso all'articolo 4, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

I senatori Agostino, Picchiotti, Montagnani, Locatelli, Roffi e Gramigna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il quinto capoverso. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Contro i provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso al Procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide con proprio decreto entro 24 ore dal ricevimento del ricorso. Contro il decreto del Procuratore della Repubblica è proponibile reclamo al Tribunale, che decide senza indugio con ordinanza pronunciata in Camera di consiglio ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, per quali motivi noi, con tanta insistenza, desideriamo che, in una materia siffatta, intervenga il Procuratore della Repubblica o il Tribunale o altra Autorità giudiziaria? Perchè questo benedetto articolo 18 è di un contenuto estremamente grave. Esso si riferisce intimamente all'articolo 17 della Costituzione, secondo il quale « i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi ». Solo in ordine alle riunioni in luogo pubblico è implicitamente previsto il preavviso perchè nel secondo comma è detto: « per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso ».

Questa delle riunioni è una libertà fondamentale! Una volta non era possibile; adesso, alla stregua dell'articolo 17 della Costituzione, le riunioni costituiscono un diritto per i cittadini; diritto, non interesse: è un diritto sancito dalla Costituzione. Questo diritto, attraverso il principio dei limiti che hanno le varie libertà, può essere limitato; ma eccezionalmente può essere limitato; occorre procedere con somma cautela; e il legislatore, quando vuole la somma cautela, così si esprime: si abbia anzitutto la legge specifica, questa legge sia applicata dal giudice. È l'articolo 13 della Costituzione che deve avere una portata generale. Anche le norme della Costituzione si applicano per analogia; anche in questa materia è bene applicare il principio dell'analogia.

Pertanto, se noi diciamo che « contro i provvedimenti di cui al terzo comma del presente

articolo, è ammesso ricorso al Procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide con proprio decreto entro 24 ore dal ricevimento del ricorso », ed aggiungiamo che « contro il decreto del Procuratore della Repubblica è proponibile reclamo al Tribunale, che decide senza indugio con ordinanza pronunciata in Camera di consiglio », siamo coerenti; noi aderiamo ai principi fondamentali dei diritti di libertà, contenuti nella Costituzione, i quali possono essere ristretti, limitati sì, ma attraverso la legge e l'Autorità giudiziaria; la quale ultima è considerata come tale, nella sua funzione altissima di interprete del diritto nella Costituzione; per cui noi insistiamo e diciamo che, quando si tratta di un diritto gelosissimo, non debba essere arbitra discrezionale l'Autorità di polizia, ma deve essere arbitra l'Autorità giudiziaria. In questa maniera non si guasta niente, ma si presta ossequio alla legalità, specialmente costituzionale.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevoli colleghi, mi sembra che le dichiarazioni del senatore Agostino siano definitive nella materia, se non urtasero contro quello che è stato chiamato lo stato

rivoluzionario della legislazione dal collega Schiavone. Dobbiamo però fare ricorso al decreto-legge 8 novembre 1947 per il quale, per l'affissione negata dei manifesti, si poteva passare legalmente, e senza orrore, dall'Autorità amministrativa all'Autorità giudiziaria.

Quando poi c'è quell'articolo 17 della Costituzione, che è la pietra miliare sulla quale dobbiamo basare tutti i nostri ragionamenti e le nostre deduzioni, mi sembra che il ragionamento sia di una perfezione logica assoluta. A questo punto ricordo semplicemente questo, che il collega Schiavone, da quel giurista che è, ci disse che certi provvedimenti amministrativi finivano qualche volta per consunzione e si confondevano con gli atti giurisdizionali attribuiti all'Autorità giudiziaria. Ora, mi pare che in questo caso, siccome si tratta di diritti fondamentali, della libertà di pensiero, della libertà di movimento, della libertà di opinione, la garanzia ai sensi dell'articolo 17 della Costituzione non possa essere quella di un provvedimento di un Questore o di un Prefetto riveduto o corretto dal Ministero dell'interno, perchè — lasciatemelo dire — sono tutte cose fatte in famiglia e garanzie limitate. Solo l'Autorità giudiziaria può offrire al cittadino quella garanzia che ci pone al riparo da ogni insidia.

Ecco perchè io credo che la richiesta del collega Agostino debba essere da voi unanimemente accolta.

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. Devo attirare l'attenzione del Senato su quell'esercizio facoltativo di poteri che caratterizza tutto l'articolo, soprattutto dopo la ultima votazione.

Orbene, se si tratta di poteri eminentemente discrezionali, non si comprende come si possa

andare a finire poi innanzi al Tribunale, sia pure attraverso il Procuratore della Repubblica. Io domando se è ammissibile nel nostro ordinamento questa revisione in sede estremamente discrezionale da affidarsi, come si vorrebbe, al Tribunale sia pure in Camera di consiglio. Per conto mio ciò significa rovesciare l'ordinamento quale è costituito in Italia, ordinamento che la Carta costituzionale non ha affatto toccato,

Quanto al richiamo del decreto del 1947, è bene tener presente che la sentenza della Corte costituzionale, sia pure di riflesso alla pronuncia di illegittimità dell'articolo 113, ebbe a dichiarare anche l'illegittimità costituzionale di questo decreto, per cui esso è diventato nullo.

Pertanto noi ci troviamo di fronte alla situazione che ho prospettato, la quale va completata sotto il riflesso che le garanzie non mancano. Quando siamo in tema di poteri discrezionali, sono consentiti il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale. Questa è la via che ci dà il nostro ordinamento, e da questa via non possiamo decampare. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Le ragioni esposte dal relatore, a mio avviso, sono esaurienti; io desidero aggiungere solo questo: che se spostassimo la facoltà del potere — anche se impropriamente, credo di esprimermi in modo chiaro — nessuno potrebbe più chiamare in causa il Governo per rispondere di alcuni provvedimenti. E siccome il Governo, e per esso il Ministro dell'interno, è responsabile di provvedimenti di questa natura, mentre il Parlamento è giudice dei provvedimenti che il Governo può aver adottato, mi pare che non convenga a nessuno: infatti non si potrebbe mai chiamare il Procuratore della Repubblica o il Presidente del tribunale a rispondere di un provvedimento.

Ritengo pertanto che sarebbe bene non insistere su questo emendamento. Comunque, se si insiste, debbo esprimere il mio avviso contrario.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene il suo emendamento?

AGOSTINO. Lo mantengo.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Io non sono intervenuto nella discussione di questo emendamento perchè mi

aspettavo, sia da parte della Commissione che da parte dell'onorevole Ministro, la loro adesione. Senonchè il relatore e l'onorevole Ministro non solo si sono dichiarati contrari ma, a giustificazione di questa loro dichiarazione, hanno ripetuto quello che già altra volta hanno detto: che cioè non è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria in quanto siamo in campo di provvedimenti amministrativi, e quindi per essi vi sono i rimedi dettati dal diritto amministrativo.

Io debbo far osservare che fino a quando non è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, a giudicare della legittimità dell'articolo 113, ha avuto vigore, nel nostro Paese, la disposizione alla quale ha fatto richiamo l'onorevole Picchiotti, cioè quella del novembre 1947, in forza della quale, avverso il provvedimento di diniego del Prefetto, era dato di ricorrere all'Autorità giudiziaria. E dal 1947 ad oggi, cioè a circa 11 anni di distanza, vigente questa disposizione di legge in Italia, non è avvenuta la rivoluzione. Anzi, quella disposizione di legge è valsa, in alcuni casi, a porre l'Autorità di pubblica sicurezza sulla giusta via. Quindi, dal punto di vista del mantenimento dell'ordine pubblico, niente di nuovo. Quel che è avvenuto di nuovo, e che voi non volete che si ripeta per l'avvenire, è che spesse volte l'Autorità giudiziaria, chiamata a decidere, ha dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato. Non vi è conflitto di giurisdizione perchè con questo emendamento non chiediamo che l'Autorità giudiziaria revochi il provvedimento impugnato, ma solo che esso sia dichiarato illegittimo. La verità è che voi non volete avere il controllo di quella Autorità giudiziaria alla quale spesso fate richiamo. Dichiaro pertanto che voterò a favore dell'emendamento per le ragioni che ho detto ed anche perchè l'onorevole Ministro rispondendo ha dichiarato che se si approvasse questo emendamento il Governo non potrebbe più essere chiamato responsabile degli atti che egli compie attraverso i suoi dipendenti e i suoi funzionari. In questa dichiarazione vi è la confessione come l'onorevole Ministro vorrebbe che i cittadini italiani, che si sentissero lesi nei loro diritti da un provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza, seguissero la via che loro hanno il diritto di seguire, cioè impugnassero

appunto, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria perchè si tratta di un diritto soggettivo, di illegittimità il provvedimento con tutte le conseguenze giuridiche. Cioè si vorrebbe che in Italia si istituissero parecchi e svariati giudizi di questo genere. Quindi non è che si voglia la concordia e la pace dei cittadini italiani, ma si vuole che questa concordia e questa pace non ci sia. Per tali ragioni dichiaro che voterò contro l'emendamento.

CERUTTI. Domando di parlare, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Gli argomenti della Commissione e dell'onorevole Ministro non hanno persuaso, perchè si è fatto accenno a provvedimenti meramente discrezionali i quali di loro natura non sarebbero suscettibili di controllo giudiziario. Faccio presente che il terzo comma di questo articolo 17 dispone che la pubblica sicurezza può per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica vietare delle riunioni. Per cui se vi è, come in ogni giudizio umano, un limite di discrezionalità che sussiste anche nei provvedimenti della stessa Autorità giudiziaria, nella fattispecie il giudizio che deve dare il Questore o il Prefetto per vietare la riunione, non è per disposizione di questa stessa legge che andiamo votando, meramente discrezionale, ma deve dipendere da comprovati motivi, quindi da fatti obiettivi. Che i fatti esistano non è circostanza meramente opinabile, e quindi è possibile il controllo giudiziario. Oltre a ciò non voglio ripetere gli argomenti che sono stati già adottati, ma sottolineo ancora che, per i principi che separano la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, trattandosi qui di diritti subiettivi, il ricorso al magistrato ordinario può essere configurato, tanto più tenendo presente il precedente notevole costituito dal decreto-legge del novembre 1947.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo del quinto capoverso dell'articolo 4 presentato dai senatori Ago-

stino, Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Agostino, Picchiotti, Montagnani, Locatelli, Roffi e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel settimo capoverso, le parole: « organizzino o dirigano ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, il significato del nostro emendamento è chiaro. Siamo in cattiva compagnia, quella dell'articolo 18 attuale, ma dobbiamo farvi ricorso, così come nella discussione generale abbiamo fatto ricorso alle dichiarazioni di Scelba del 1948.

Non comprendo questa smania di voler allargare il cerchio delle responsabilità, aggiungendo al testo della legge di pubblica sicurezza queste parole che noi proponiamo di sopprimere. Voi volete colpire oltre che i promotori anche gli organizzatori o i direttori, mentre è chiaro che la responsabilità risale tutta al promotore. Seguendovi su questa strada dovremmo includere tutti coloro che sono stati presenti alla deliberazione. Pensate che gli esecutori degli ordini del promotore, che sono poi quelli identificati nel testo della Commissione con la qualifica di organizzatori e direttori, sono in pratica, per esempio, coloro che trasportano il tavolo che servirà per la riunione, o le sedie per il palco dell'oratore.

Perchè tutto questo, onorevoli colleghi? Se dico che si vuole esasperare e rendere più dura e drastica la legge, mi sembra di affermare qualche cosa che è confermata dai fatti. Il testo attuale dell'articolo 18 non parla di coloro che organizzano o dirigono, richiamandosi esclusivamente ai promotori della riunione in luogo pubblico. Da dove viene questa ansia di allargare le responsabilità fino a comprendervi coloro che non hanno nulla a che fare con chi ha concepito la manifestazione ed ha dato le direttive perchè l'idea fosse tradotta in atto? In questa maniera le responsabilità si allargano e la legge non tutelerà più la libertà dei cittadini, ma diventerà una rete le cui maglie si allargheranno per pescare tutti

i pesci sospetti che non sono accettati alla maggioranza.

Ora io penso che, riportandoci al testo della legge che è migliore dell'emendamento fatto in Commissione, non peccheremo certo di larghezza democratica o di qualcosa che può esasperare i vostri animi.

Noi quindi diciamo: ritorniamo alla dizione della legge, per la quale soltanto i promotori debbono rispondere, in quanto sono coloro che debbono chiedere alla Autorità pubblica la concessione od il permesso per la manifestazione. Contentiamoci di questa disposizione che statuisce in modo semplice una responsabilità che non può essere riversata su altri.

Per queste ragioni chiedo che sia accolto il nostro emendamento.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Onorevoli senatori, il fatto che si vuol punire è una riunione in luogo pubblico che si tiene senza autorizzazione preventiva della polizia. Quindi colui che deve essere colpito da questa disposizione di legge è chi tale riunione promuove. È lui e soltanto lui il responsabile del fatto.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato il significato letterale del verbo « promuovere », che vale iniziare, spingere innanzi un'azione. Nel significato giuridico promuovere vale rendersi parte attiva nel portare innanzi un'azione o un'eccezione.

Si può organizzare una riunione in luogo pubblico, giacchè nessun divieto vi è nella legge costituzionale a ciò fare, senza che si commetta un fatto illecito. Si cade nel fatto illecito quando si promuove una pubblica riunione non autorizzata. Non è quindi l'organizzare o il dirigere una riunione pubblica che dà luogo a contravvenzione. Vi potrebbe essere, semmai, un concorso degli organizzatori e dei dirigenti della riunione pubblica, quando ne ricorrono gli estremi ai sensi del codice penale; ma non mai una responsabilità distinta e separata per il solo fatto di aver organizzato o diretto e non promosso una pubblica riunione.

L'attuale articolo 18 del testo unico — lo ha ricordato l'onorevole Picchiotti — non parla

di organizzatori e dirigenti; dice che sono puniti a termine di legge coloro i quali promuovano la riunione non autorizzata. Noi non sappiamo spiegarci perchè, dopo una lunga vita di questa disposizione di legge, oggi si cerchi di allargare la responsabilità e di comprendervi anche coloro che responsabilità ai sensi del codice penale non hanno.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Gran parte di quello che volevo dire, onorevole signor Presidente ed onorevoli colleghi, è stato detto dal collega Gramigna.

Bisogna qui ricordare che la prima parte di questo articolo pone un obbligo ai promotori e la contravvenzione a questo obbligo viene punita penalmente secondo il 7° comma dell'articolo stesso. Estendere questa responsabilità penale anche agli organizzatori o ai direttori delle riunioni è cosa che contrasta appunto con il primo comma. Una delle due: o vi è una corresponsabilità e allora, senza necessità di una particolare sanzione, valgono i principi dei diritti penali sulla correttezza, oppure da cosa deriva questa responsabilità di chi ha organizzato? Organizzatore e promotore: quale è la distinzione netta tra queste due persone? Per esempio: l'organizzatore può organizzare una serie di riunioni in varie parti; se poi il promotore locale omette l'avviso, sarà perciò responsabile anche l'organizzatore?

Noi complichiamo le cose, rendiamo la legge non certa, andiamo a modificare in peggio, non solo sostanzialmente, ma anche tecnicamente la legge fascista, modificando una locuzione che ha ormai creato una prassi ed una giurisprudenza su di sè.

Per queste ragioni io ritengo che debbano essere abolite queste due parole, lasciando la parola « promotori » così come vi era nella vecchia legge.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Prima di tutto bisogna guardare tale questione rispettando gli elementari

principi di diritto che ci hanno insegnato nelle Università. Il codice fascista stabiliva precisamente questo: « I promotori di una riunione ecc. »; e poi: « i contravventori sono puniti ». Di modo che venivano puniti i promotori i quali avevano il dovere di dare il preavviso, perchè di questo si tratta. Ora si vuole sostituire: « A coloro che promuovono, organizzano o dirigono riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso ecc. ».

Ma chi deve dare il preavviso? È forse il direttore? È forse l'organizzatore, o non è piuttosto il promotore? Ciò se lo era già domandato il legislatore fascista, il quale aveva trovato nel promotore il responsabile dell'omissione, e all'omissione dava la condizione di una contravvenzione, di una colpa. Qual colpa può avere il direttore di un corteo, per esempio, se colui che lo ha promosso e lo ha ordinato non ha fatto quello che era suo dovere, cioè chiedere l'autorizzazione? È un qualcosa che spetta al promotore, e vi sarebbe un concorso in colpa senza averne nessuna e senza la dimostrazione che si sia fatto, comunque, qualcosa per concorrere. Bisognerebbe configurare un concorso in una colpa in cui manca proprio l'elemento essenziale del reato, per punire questi atti di cui parla il progetto del Governo.

Vi è invece il responsabile diretto: il promotore; così aveva fatto il codice fascista. Ma perchè si vuole aggravare da un voluto Governo democratico il rigore del codice fascista? È strano, ma evidente che, con mano di velluto, il Governo vuole stringere il cappio al collo del cittadino credendo che non si accorga di ciò. Se dite che si vuol riformare la legge di pubblica sicurezza fascista, che ha criteri dittatoriali, vi smentite apertamente giacchè col pretesto di voler migliorare la condizione dei cittadini la peggiorate, perchè l'allargare, in materia di contravvenzione, i responsabili, costituisce un evidente peggioramento. Che ha da vedere il dirigente di uomini che partecipano ad una riunione col mancato preavviso? Egli può credere benissimo che colui il quale gli ha detto di dirigere il comizio abbia fatto il suo dovere dettato dalla legge. È il promotore, dunque, il responsabile. Si tratta di contravvenzioni, non di delitti per i qua-

li occorre il dolo specifico, e vige il concorso per la cosciente partecipazione al fatto.

Nel caso vi è un dovere di preavviso, di cui incombe al Procuratore di punire l'omissione. Di chi? Di chi dirige, di chi accompagna? No, di chi promuove. Così aveva stabilito il codice fascista all'articolo 18; e non erano dolci i fascisti! Se non avevano allargato la responsabilità anche a colui che accompagnava i cittadini alla riunione, che li dirigeva, vuol dire che ciò offendeva palesemente un elementare criterio giuridico. Non offendiamo i principi fondamentali del diritto riguardo a quella che è la differenza fra delitto e contravvenzione!

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'emendamento in esame.

DE MARSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Farò una breve osservazione di modesto carattere tecnico. Ho l'impressione che il testo del Governo abbia voluto in questo articolo, a proposito della riunione, servirsi di una terminologia di cui il Codice penale si serve a proposito delle bande armate e delle associazioni a delinquere. Per queste figure di reato si spiega perfettamente la distinzione delle tre categorie, promotori, dirigenti e organizzatori, in quanto si tratta di formazioni collettive fornite di una struttura non del tutto precaria, ma destinata almeno nella intenzione dei soggetti a una certa stabilità. Una riunione come quella che qui prevede la legge in discussione, assimilabile a una di queste formazioni, non pare concepibile. La riunione non è, per sua natura, che il raccogliersi occasionale di individui che si sciolgono immediatamente dopo essersi occupati dello scopo che li aduna.

Per questa ragione credo difficile possa trovarsi nella realtà, serbando alle cose il loro significato soprattutto tecnico, la figura dell'organizzatore o del dirigente. Perchè non si creino figure inattuabili e perchè certi termini si lascino alle cose da cui son nati, penso si possa accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *relatore*. La Commissione ritiene che il proprio testo debba essere mantenuto. La dizione deve essere letta nella sua interezza perchè può accadere di credere, ascoltando specialmente l'ultimo oratore, che si tratti solo dell'ipotesi di inosservanza di un precedente divieto. Invece è contemplata, oltre che la ipotesi di divieto della riunione, anche quella di contravvenzione alle prescrizioni stabilite. È proprio in questo settore che operano gli organizzatori e i dirigenti. Perciò penso che vista nel suo complesso la dizione proposta dalla Commissione sia conforme alla legge e possa essere approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Innanzitutto debbo rilevare che il testo che si discute è della Commissione, non del Governo. Quindi è un testo elaborato e non un testo presentato dal Governo.

Alle obiezioni che sono state mosse dai senatori Cerutti e Cerabona vorrei opporre una modesta osservazione: il testo unico che ci governa è del 18 giugno 1931, cioè di un periodo storico in cui i partiti politici non esistevano ed in cui non si tenevano riunioni. Credo che saremo tutti d'accordo nella necessità di tornare a contatto della realtà. Innanzitutto il testo proposto dalla Commissione è diverso dal testo attuale perchè mentre il testo proposto dalla Commissione punisce i promotori, gli organizzatori e i dirigenti, il testo dell'articolo 18 punisce anche i partecipanti perchè dice semplicemente « i contravventori al divieto o alla prescrizione » senza casistica o individuazione. Quindi anche i partecipanti. Invece il testo proposto dalla Commissione individua le tre categorie. Nè sono d'accordo con il senatore De Marsico che qui si è presa a prestito la qualificazione delle bande armate. *Est modus in rebus*. Quale è la ragione della distinzione? È molto semplice: se domani si indice un comizio, democrazia cristiana promotrice, partito comunista italiano promotore, contro

chi si può fare la denuncia? Poi c'è l'organizzatore locale del comizio o della manifestazione che è tenuto all'osservanza del divieto o delle norme prescritte. Poi vi è il dirigente che dirige le manifestazioni e che ne assume le responsabilità. Anche colui che parla o è presente assume la responsabilità. Questa è la ragione della distinzione e a me pare che così chiarita la portata dell'articolo non vi sia più alcuna possibilità di discutere; soprattutto non vale dire che questo norma peggiora il testo unico, poichè il raffronto non è possibile; raffrontare un periodo in cui le manifestazioni non si potevano tenere, con un periodo nel quale la libertà è sconfinata, mi pare veramente assurdo.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Onorevole Presidente, voterò a favore dell'emendamento proposto anzitutto perchè l'articolo deve avere una sua struttura interna armonica, e poichè al comma quarto si dice: « Il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificate ai promotori delle riunioni », è chiaro che le sanzioni dovranno colpire quegli stessi promotori, che sono i soli ai quali l'Autorità è tenuta a fare le comunicazioni.

La Commissione o qualche collega o l'onorevole Ministro ci propongono, in questo momento un emendamento aggiuntivo per cui al quarto comma si dica: « Il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificati ai promotori, agli organizzatori, ai dirigenti »: in tal caso pur votando contro questo emendamento, noi avremmo la giustificazione della formulazione successiva. Poichè, tuttavia, una iniziativa di tal genere non è stata presa da alcuno, credo non per trascuranza ma perchè si comprendeva bene l'assurdo di una siffatta disposizione, non si può poi all'improvviso trarre fuori questi nuovi personaggi del dramma o della commedia, specialmente per creare dei nuovi bersagli da colpire.

All'onorevole Ministro faccio presente che è vero che il testo unico di pubblica sicurezza ereditato dal fascismo parla di contravventori

al divieto; tale formula è immensamente più larga, ma dal punto di vista della identificazione dei responsabili è molto più semplice, poiché è chiaro che è molto facile identificare i contravventori, quando essi sono tutti coloro che partecipano alla riunione e pertanto non occorrono indagini particolari per sapere chi ricada sotto queste sanzioni. Quando invece si tratta di individuare gli organizzatori e i dirigenti delle riunioni, allora sorge il grave pericolo che, pur di trovarne qualcuno, si finisca con il colpire coloro che non sono nè organizzatori nè dirigenti.

La distinzione fatta in questo momento dall'onorevole Ministro mi pare che denunci quanto meno una non piena conoscenza dei modi con i quali in linea generale non nella Capitale della Repubblica, non nelle grandi città, ma nei 7.500 Comuni minori d'Italia si provvede in queste contingenze. Non vi è il partito democristiano o il partito comunista che promuove la riunione ma vi è il modesto ed umile responsabile locale della piccola sezione democristiana o comunista. Ma poi si crede veramente che in tali piccoli gruppi di gente, senza grande iniziativa e senza grande capacità, pronta piuttosto a seguire una disposizione che a farsene interprete realizzatrice, ci siano organizzatori e dirigenti? E vorremmo forse colpire con le sanzioni colui il quale, per dare inizio alla riunione, per primo monterà sul tavolo e dirà: « la riunione « è aperta »? Sarà costui il dirigente della riunione? Evidentemente si apre la strada ad eccessive ipotesi arbitrarie, ed è per questo che mi pare che occorra ripiegare sullo emendamento che è stato proposto, che io pertanto voterò.

SCHIAVONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE, *relatore*. Si potrebbe venire incontro al concetto del senatore Terracini integrando il primo comma dove è detto « i promotori della riunione » con la aggiunta delle parole « gli organizzatori e i dirigenti », e questa espressione si potrebbe aver presen-

te anche nel comma dove si parla di notifica. (*Interruzioni dalla sinistra*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non ho capito se il senatore Terracini ha fatto o meno la proposta di modificare il primo comma.

TERRACINI. Pensavo che le ironie fossero avvertibili da tutti i colleghi in quest'Aula, ma, purtroppo, mi pare di aver capito che molte volte le cose ironiche vengono prese per cose serie.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questo è molto abile. Comunque sarei stato favorevole alla proposta fatta dal relatore.

TERRACINI. L'onorevole Schiavone dovrebbe proporre allora di modificare anche il secondo e il terzo comma. (*Commenti ed interruzioni dal centro*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Picchiotti, Voccoli, Cerabona, Bolognesi e dal prescritto numero di senatori è stato richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo al settimo capoverso dell'articolo 4, proposto dai senatori Agostino, Picchiotti ed altri, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Grampa).

Invito il senatore Segretario a procedere allo appello, iniziandolo dal senatore Grampa.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Arcudi, Asaro,
Banfi, Barbareschi, Bardellini, Boccassi,
Bolognesi, Bosi,
Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cerutti,
Cianca,
De Luca Luca, De Marsico,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore,
Flecchia, Fortunati,
Gavina, Giacometti, Giua, Giustarini, Gramigna,
Grammatico, Grampa,
Guariglia,
Imperiale,
Leone, Liberali, Locatelli,
Mancinelli, Mancino, Mariani, Mariotti,
Massini, Minio, Molè, Molinelli, Montagnani,
Nacucchi, Negro,
Paolucci, Papalia, Pastore Ottavio, Pellegrini,
Pesenti, Picchiotti, Porcellini, Pucci,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo,
Roveda, Russo Salvatore,
Saggio, Sereni, Spagna, Spano, Spezzano,
Taddei, Terracini, Tibaldi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,
Battaglia, Battista, Benedetti, Bertone, Bisori,
Boggiano Pico, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg,
Braschi, Buizza, Bussi,
Cadorna, Calauti, Canevari, Carelli, Caristia,
Cemmi, Cenini, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi,
Cingolani, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici,
Criscuoli, Cusenza,
De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo,
De Luca Carlo, De Pietro,
Elia,
Ferrari, Focaccia,
Galletto, Gava, Gerini, Granzotto Basso,
Grava, Guglielmone,
Jannuzzi,
Lorenzi,
Magliano, Martini, Menghi, Merlin Umberto,
Molinari, Monni, Moro, Mott,
Page, Pallastrelli, Pannullo, Pelizzo, Pichele,
Piegarì, Piola,

Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio,
Romano Domenico, Russo Luigi,
Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino,
Schiavi, Schiavone, Spagnolli, Spasari,
Tessitori, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Trigona,
Turani,
Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Si astiene il senatore Zanotti Bianco.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento soppressivo al settimo capoverso dello articolo 4, proposto dai senatori Agostino ed altri:

Senatori votanti . . .	166
Maggioranza	84
Favorevoli	73
Contrari	92
Astenuti	1

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel 7° capoverso dell'articolo 4, alle parole: « tre mesi » le altre: « sei mesi ».

JANNUZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario:*

Art. 5.

All'articolo 19, secondo comma, sono aggiunte le parole: « In caso di flagranza è ammesso l'arresto ».

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 6.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente :

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano o siano fomentati disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commettere tali reati ».

PRESIDENTE. I senatori Agostino, Picchiotti, Montagnani, Locatelli, Roffi e Gramigna hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Sostituire l'articolo con il seguente :

” L'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente :

” Le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico possono essere sciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini o siano commessi reati che comportano un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ” ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Il testo proposto dalla Commissione è del seguente tenore: « Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano o siano fomentati disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commet-

tere tale reati ». Avevo già accennato nel corso della discussione generale quali fossero le parti di questa formulazione che mi parevano inaccettabili ed avevo motivato quel mio giudizio con l'affermazione che si trattava qui di formulazione che lasciava largamente aperta la possibilità quanto meno di errori. Certamente è una formulazione che presenta una estrema difficoltà per l'accertamento della fondatezza dell'iniziativa eventualmente presa dalle Autorità o dal funzionario di pubblica sicurezza. A questo proposito, debbo anzitutto ricordare che si tratta evidentemente di quelle riunioni e di quegli assembramenti, i quali non sono stati proibiti, perchè, nel caso fossero stati proibiti, la facoltà dello scioglimento è già prevista da una disposizione che il Senato ha testè approvato: si tratta quindi di riunioni di cittadini che non hanno trovato ostacoli in precedenza. Ora se in queste riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengono disordini, i disordini si possono, entro certi limiti, constatare.

Noi sappiamo che ben spesso vengono interpretati come disordini movimenti di folla i quali disordini non sono, ma comunque, in linea generale, la formulazione è abbastanza precisa. Ma io vorrei sapere in che modo, per mezzo di quali termini e misure sia possibile stabilire se in una riunione si fomentano disordini. Se, difatti, gli oratori i quali parlano nel corso della riunione incitano, attraverso espressioni precise, a commettere reati, evidentemente essi stessi commettono un reato e si cade allora nell'ipotesi prevista nell'ultima parte dell'articolo. Il fomentare disordini mi pare che implichi un concetto che non può essere accettato per la sua estrema genericità.

Si dice successivamente, nello stesso testo della Commissione, che le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti quando « siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commettere tali reati ». Poco fa accennavo alla possibilità di oratori che causino con la loro parola disordini od istighino a commettere reati, ma ancora una volta la formulazione contenuta nel testo proposto dalla Commissione è troppo larga perchè si può riferire non solo agli oratori che parlano, ma a fatti inavvertibili o indeterminati.

nabili che avvengono nell'interno della massa raccolta e che solo con molta difficoltà potrebbero essere accertati, così come occorre siano accertati.

In definitiva il testo proposto dalla Commissione è formato da due diverse parti intrecciate, l'una precisa e certa e l'altra indeterminata e indefinita. Con il testo che noi proponiamo in sostituzione, in sostanza facciamo nostra la parte definita, precisa, incontrovertibile del testo della Commissione e chiediamo al Senato di lasciar cadere quell'altra parte la quale evidentemente, essendo priva di ogni certezza e definizione, non potrebbe che essere o causa di arbitri o motivo di incertezza.

Per questi motivi abbiamo proposto il nostro emendamento.

PAPALIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPALIA. Signor Presidente, a me pare che la formulazione dell'articolo 6, secondo il progetto della Commissione, debba essere modificata, precisamente nella maniera proposta nell'emendamento illustrato dall'onorevole Terracini.

La norma, secondo il testo della Commissione, dovrebbe ugualmente disciplinare, sia le riunioni in luogo pubblico, sia le riunioni in luogo aperto al pubblico, il che significa che la norma, di cui all'articolo 6, riproduce la vecchia norma della legge di pubblica sicurezza, la quale si esprimeva così in un'epoca nella quale erano sottoposte ad ugual disciplina, sia le riunioni in luogo pubblico, sia le riunioni in luogo aperto al pubblico.

Promulgata la Costituzione, e con essa l'articolo 17, che non pone vincoli o discipline per le riunioni in luogo aperto al pubblico, è logico che non si possa ripetere la norma che stava nella vecchia legge di pubblica sicurezza.

Secondo rilievo è quello al quale accennava l'onorevole Terracini: come si fa a stabilire cosa sia il « fomentare disordini »? A quante interpretazioni, più o meno arbitrarie, si presta una parola di questo genere? Naturalmente ci sarà l'ottimista il quale sarà generoso nell'apprezzamento e ci sarà il pessimista che in

una critica vivace, potrà formulare l'ipotesi del fomentare disordini e quindi sciogliere una riunione che non dovrebbe essere sciolta a norma di legge.

Vi è anche l'accento ai disordini. Nell'emendamento si parla di « gravi » disordini, e la ragione di questa aggiunta è intuitiva. Per la vecchia legge di pubblica sicurezza si poteva sciogliere una riunione solo che si fosse levato un grido di plauso o di disapprovazione contro determinati istituti o determinate Autorità. Bastava gridare « abbasso » o « viva » perchè una riunione potesse essere legamente sciolta. La turbolenza di una riunione, le manifestazioni rumorose di approvazione o di disapprovazione, potrebbero di nuovo essere considerate disordine, perchè nella mentalità di coloro i quali presiedono e controllano queste riunioni, una tale manifestazione può apparire disordine. È allora necessario, per non far diventare questa norma eccessivamente estensiva ed evitare che venga applicata anche nei casi in cui non vi è un disordine da reprimere, è necessario, dicevo, inserire la parola « grave », così come propone l'emendamento.

Da ultimo, l'emendamento sopprime logicamente l'ultima frase dell'articolo 6 « o sia compiuta istigazione a commettere tali reati », perchè o c'è stata una istigazione a commettere dei delitti, e allora questo è un reato previsto dalla legge, per cui la frase è pleonastica, potendo rientrare nella prima parte dell'articolo quando si dice che si possono sciogliere le riunioni o gli assembramenti nei quali avvengano o siano fomentati disordini ovvero siano commessi reati; oppure deve avere un significato diverso, ed allora si incoraggerebbero gli arbitrii.

Per tali motivi insistiamo perchè venga accolto l'emendamento presentato all'articolo 6.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Nell'emendamento proposto dall'onorevole Agostino ed illustrato anche dall'onorevole Terracini vi sono tre punti di dissenso con la proposta della Commissione.

Innanzitutto l'onorevole Terracini vorrebbe escludere che la norma sia applicabile quando si tratti di riunioni in luogo aperto al pubblico, e si appella all'articolo 17 della Costituzione. Ora, non debbo ricordare al Senato che l'articolo 17 della Costituzione stabilisce che per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso e che la limitazione rispetto alle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è data soltanto per l'obbligo del preavviso, non per altre discipline. È possibile quindi da parte della legge disciplinare anche le riunioni in luogo aperto al pubblico, senza violare la Costituzione, la quale si limita soltanto a prescrivere il preavviso, che è necessario in luogo pubblico e non in luogo aperto al pubblico.

Ritengo pertanto che per questa prima parte il testo della Commissione debba essere mantenuto.

Quanto invece al fomentare disordini, dice l'onorevole Terracini che questa è una frase estremamente vaga. Fomentare disordini significa incitare al disordine, significa eccitare il disordine, significa accendere gli animi in direzione del disordine. Perché allora è frase estremamente vaga? Con questo ragionamento potrebbe essere anche vaga l'opinione sull'esistenza o meno di un determinato reato, di cui si farebbe giudice in quel momento l'Autorità di pubblica sicurezza presente.

È necessario che l'Autorità di pubblica sicurezza, ritenendo che in un determinato caso vi sia incitamento o fomentazione del disordine, prevenga quel disordine che può essere determinato se la riunione continua.

Una terza risposta all'onorevole Papalia: è vero che l'istigazione al reato costituisce di per sé reato per l'articolo 115 del Codice penale, però costituisce reato soltanto quando l'istigazione sia accolta. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qui la possibilità dello scioglimento ci deve essere anche se l'istigazione non è stata accolta, anche cioè se l'istigazione a termine del Codice penale non costituisca reato. Perciò sono favorevole al testo della Commissione.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, non posso aggiungere altro che qualche osservazione. Indubbiamente si ritorna all'estrema latitudine della discrezionalità che noi abbiamo strenuamente combattuto per l'articolo 2; ma approvando questo articolo essa si estende in un modo che è davvero impressionante.

Il senatore Jannuzzi, il quale ha rinunciato alla esasperazione della pena perchè forse nel formularla ha avuto una notte travagliata, ha detto che la fomentazione è un fatto e non è cosa che rientri nella discrezionalità o meno. Ma come fa il collega Jannuzzi a sceverare con sicurezza chi ha fomentato in una riunione pubblica gli uomini e chi non è riuscito a fomentare? Bisognerebbe intendersi prima di tutto sul significato di fomentazione. Uno che abbia pronunciato una parola può essere colpevole di fomentazione per gli spiriti accesi? Ma non vi accorgete che arriviamo così all'arbitrio, senza controllo? Ecco perchè con una logica più corretta noi volevamo far riferimento a dei fatti dai quali l'Autorità doveva trarre gli apprezzamenti necessari per poter provvedere con coscienza.

La verità è che con la dilatazione di questa discrezionalità siamo arrivati, lo ripeteremo a sazietà, agli estremi confini della discrezionalità assoluta. Come sempre, sosteniamo che bisognerebbe rimanere entro i confini della legge e mai superarla fino al paradosso. A mio avviso il contenuto del nostro emendamento è quanto mai sensato. Noi sosteniamo la necessità che l'Autorità deve trovarsi di fronte ad accertamenti positivi perchè possa prendere i provvedimenti necessari evitando di dare giudizi avventati o personalistici. Per questi motivi chiediamo che il nostro emendamento sia approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Sono vari i punti sui quali occorre fermarsi. Anzitutto nell'articolo 17 della Costituzione si parla soltanto di luoghi pubblici. Infatti l'articolo 17 dice che i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Questa norma è stata tradotta già nell'articolo 18, dove si è detto che non occorre il preavviso per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico.

Nell'articolo in esame si parla invece di una fase successiva. La riunione è già avvenuta. Una moltitudine di persone è riunita. È necessario che l'Autorità di pubblica sicurezza vegli al mantenimento dell'ordine pubblico. La situazione di fatto che viene a crearsi è diversa dalla prima. Per il primo caso si esamina la liceità o meno della riunione e quindi l'opportunità — in rapporto a tale valutazione — di concedere l'autorizzazione; nel secondo caso invece ha luogo una manifestazione normale dell'attività di polizia, che deve vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico. L'Autorità di polizia veglia (si capisce) nel luogo pubblico e nel luogo aperto al pubblico, come per esempio un cinematografo o un teatro. Difatti perchè i funzionari della Pubblica sicurezza hanno i tesserini di ingresso in tali locali? Proprio per sorvegliare sul mantenimento dell'ordine pubblico, essendo ivi riunita una moltitudine di cittadini che ha diritto a che sia salvaguardata la propria incolumità e tutelata la propria tranquillità. È una situazione dunque completamente differente dalla prima.

Ora, se in siffatta situazione si verifica un disordine, viene applicato l'articolo di cui discutiamo. Si dice: ma deve esserci un grave disordine, giacchè a valutare l'insorgere del disordine sono uomini al cui arbitrio ed alla cui diversità di criterio è rimessa la valutazione. Ora lo stesso rilievo dovrei fare se fosse aggiunto l'aggettivo « grave ». Non è possibile infatti soppesare sulla bilancetta dell'orologio l'entità del disordine e la sua attitudine a creare molestia ai cittadini.

Per quanto riguarda la seconda parte dello emendamento, che tende alla soppressione delle parole « o siano fomentati », la Commissione potrebbe anche essere favorevole, perchè vuole guardare all'essenza del fatto e non vuole che si conducano delle indagini sulle intenzioni, che potrebbero essere forse un po' delicate e dar luogo, in effetti, a qualche interpretazione arbitraria. Dell'emendamento si potrebbe quindi accogliere soltanto la parte che riguarda la soppressione delle parole « o siano fomentati », re-

stando tutto il resto dell'articolo, e precisamente « quando in essi avvengano disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commettere tali reati ».

Si consideri che non si parla di tutti i reati ma soltanto di quelli che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Diversamente la gamma dei reati essendo infinita, ad ogni piè sospinto un qualsiasi comportamento scorretto, una attività criminosa manifestata in luogo pubblico, un tizio che ruba il portafoglio ad un altro, potrebbe dare luogo allo scioglimento della riunione. No, viene ad essere circoscritta dalla proposizione relativa che segue, cioè reati « che comportano un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica » — e il cittadino ha diritto ad essere tutelato di fronte a tale pericolo — « o sia compiuta istigazione a commettere tali reati ».

Non vedo come si possano sopprimere o mutilare queste cautele che servono appunto a garantire il cittadino.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno ha facoltà di esprimere il suo avviso sull'emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Tenendo presente l'emendamento proposto dal senatore Agostino ed altri, propongo, a mia volta, il seguente nuovo testo: « Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti quando insorgano in essi — nell'emendamento c'è « gravi disordini », evidentemente l'apprezzamento è un fatto soggettivo — disordini o siano commessi reati o si inciti a commettere reati o disordini che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

Da questo testo sparirebbe la dizione relativa alla fomentazione.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, accetta la nuova formulazione dell'articolo 6, proposta dal Ministro dell'interno?

AGOSTINO. Non accettiamo l'emendamento proposto dal Governo e insistiamo sul nostro.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Se i presentatori insistono sul testo da essi proposto, io chiedo che esso sia respinto.

PRESIDENTE. Poichè quello presentato dal Governo è un emendamento all'emendamento, esso ha la precedenza nella votazione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« L'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti quando insorgano in essi disordini o siano commessi reati, o si inciti a commettere reati o disordini che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 6, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

Gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

« Quando, nei casi previsti dall'articolo 20, occorra sciogliere una riunione od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di pubblica sicurezza o, in mancanza, dall'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato.

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba; se anche queste rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere ese-

guito con la forza, graduata alle esigenze dell'ordine pubblico.

« Chiunque si rifiuta di ubbidire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo capoverso, a cui non sono stati proposti emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo capoverso è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Jannuzzi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo capoverso, sostituire alle parole: " preceduta ognuna da uno squillo di tromba " la parola: " percettibili " ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JANNUZZI. Mi pare che prescrivere lo squillo di tromba, quando è possibile che l'ufficiale di pubblica sicurezza non posseda in quel momento la tromba, sia un ordine troppo tassativo. Ho visto invece che c'è un emendamento del senatore Cornaggia Medici, che riecheggia poi il testo dell'onorevole Terracini — col quale una volta tanto mi trovo d'accordo — per il quale, al posto di « uno squillo di tromba », si può dire « un segnale acustico ».

Quindi rinunzio al mio emendamento per aderire all'emendamento del senatore Cornaggia Medici.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Cornaggia Medici, Tirabassi e Bussi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo capoverso, sostituire alle parole: " uno squillo di tromba " le parole: " un segnale acustico " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Medici ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, mi pare che la tromba sia qualcosa di un poco arcaico, e che possano valere all'uopo quelle nuove forme, cioè quei segnali acustici, di cui la tecnica moderna abbonda. (*Commenti*).

Voci dalla sinistra. E quali?

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Onorevole Presidente, mi pare che, se mai c'è un punto sul quale occorre la massima precisione, è proprio questo. Immaginiamoci la folla assembrata nella quale avvengano, o si supponga che avvengano, dei disordini, fra la quale si compiano, o si tema si compiano dei reati: occorre sciogliere questa riunione, ma occorre che i cittadini sappiano quale è il segnale che esprime la volontà e l'ordine dell'Autorità che la riunione si scioglia.

Ora, mi pare che la formulazione proposta dal senatore Cornaggia Medici non dia a questo proposito alcuna soddisfazione, a parte il fatto che ignoro quali altri mezzi acustici la tecnica moderna abbia escogitato e possa fornire all'Autorità di pubblica sicurezza, mezzi acustici trasportabili e adoperabili a volontà anche in mezzo ad una folla assembrata.

Faccio rilevare, di fronte all'osservazione amichevole del senatore Jannuzzi, che nella formulazione che io avevo proposto in sede di Commissione si parlava di uno « squillo a mezzo di segnale acustico ». Ora, riconosco che la formula era forse ampollosa e non precisa, ma gli squilli sono soltanto, da che mondo è mondo, delle trombe, e non vi sono altri strumenti che possano fornire ai nostri orecchi degli squilli. Comunque, da uno squillo il pubblico assembrato può comprendere che è invitato a sciogliersi.

Non ritengo che sia così difficile fornire il corpo degli agenti e i funzionari di pubblica sicurezza di questo modesto e vecchio strumento attinente non solo al loro compito ma anche a tanti altri usi e funzioni della vita collettiva ed associata. Penso che occorra restare, quanto a questo, alla vecchia tradizione. Gli squilli

di tromba sono già noti alla nostra vita pubblica e non vedo la necessità di innovare.

Ecco perchè non sono favorevole alla proposta dei senatori Cornaggia Medici ed altri.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Agli argomenti prospettati dal senatore Terracini poco ho da aggiungere specialmente dopo che il senatore Jannuzzi ha ritirato il suo emendamento che parlava di squilli di tromba percettibili.

PRESIDENTE. Non parlava di « squilli di tromba percettibili » ma di « intimazioni percettibili ».

LEONE. Percettibili a chi, come? Comunque il primo emendamento è stato ritirato.

Quanto al secondo emendamento proposto dal senatore Cornaggia Medici, questo offre inconvenienti anche maggiori perchè tutti sappiamo quante contestazioni sono avvenute all'atto pratico per queste segnalazioni date alla folla affinchè si scioglia. La legge circonda di particolari cautele il momento delicatissimo in cui la folla esercita il diritto di riunione e l'Autorità ottempera al dovere della tutela dell'ordine pubblico. In determinati momenti si verificano casi così drammatici che occorre che la folla abbia la percezione solenne della intimaazione della legge. Questo è l'unico elemento che contribuisce a stabilire una certa tranquillità e che raggiunge il proprio scopo. Quando pensiamo che la legge pretende non solo che ci siano gli squilli di tromba ma anche che il funzionario di Pubblica sicurezza cinga la sciarpa vediamo quanta solennità occorra. Tutto questo è tradizionale e non abbiamo nulla da eccepire contro questo metodo perchè l'esperienza quasi secolare ci insegna che ricorrendo a questi mezzi si possono dominare situazioni pericolosissime.

Quanto al fatto pratico del segnale acustico cui allude il senatore Cornaggia Medici, rilevo che sono possibili infiniti equivoci. Basta forse il segnale di un campanello o di un altro strumento qualsiasi? Da che parte viene questa segnalazione? Inoltre la folla è praticamente

adusata a questo sistema solenne. Credo che i due emendamenti, il primo ritirato, il secondo ancora in piedi, sono fatti apposta per confondere le situazioni e renderle pericolose. Per queste ragioni voterò contro l'emendamento proposto dal senatore Cornaggia Medici.

SIBILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILLE. A mio avviso dobbiamo riportarci alla tradizione, che è una garanzia di piena comprensione del significato dello squillo di tromba a differenza di qualsiasi altro suono. Mentre vi è una riunione di folla ci possono essere i pompieri o le autoambulanze in movimento. La gente può credere che il suono della sirena sia dei pompieri o delle autolettighe ed invece poi si spara.

Il senatore Cornaggia, che è automobilista, forse vorrebbe usare il clacson dell'automobile?

Lo prego di ritirare il suo emendamento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Prendo atto dell'attaccamento alla tradizione romantica, allo squillo di tromba, anche da parte dell'opposizione; però i tempi sono mutati, e dobbiamo esser concreti, credo nell'interesse comune. Lasciamo pure lo squillo di tromba, però non basta; dove non c'è la tromba bisognerà, in qualche modo, produrre una intimazione. Proponerei pertanto questa aggiunta all'emendamento: « o, in mancanza, da tre intimazioni ad alta voce e percettibili ».

Non c'è nessun comizio o riunione nel quale non si faccia uso dell'altoparlante, e ricordiamo questo; per cui mancando la tromba possono sopperite tre intimazioni ad alta voce, percettibili.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Nel maggior numero dei casi mancheranno gli squilli di tromba, le intimazioni non saranno percettibili e la forza pubblica compirà lo scioglimento con tutte le conseguenze.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ed allora, cosa proponete?

* TERRACINI. Vorrei che spendeste una piccolissima quota delle somme stanziare per la Pubblica sicurezza per acquistare qualche migliaio di trombe in maniera da fornire di tali strumenti tutti i distaccamenti di polizia.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento e di aderire a quello del Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento proposto dal Governo al secondo capoverso dell'articolo, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « da uno squillo di tromba », le altre: « o, in mancanza, da tre intimazioni ad alta voce e percettibili ».

TERRACINI. Chiedo che il secondo capoverso dell'articolo 7 sia votato per divisione.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione del capoverso.

Metto ai voti la prima parte di esso, fino alle parole: « preceduta ognuna da uno squillo di tromba ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro: « o, in mancanza, da tre intimazioni ad alta voce e percettibili ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Metto ai voti la residua parte del capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il secondo capoverso dell'articolo 7 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Jannuzzi ha proposto un emendamento sostitutivo al terzo capoverso. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Nel terzo capoverso, sostituire alle parole: " con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 " le altre: " con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JANNUZZI. Propongo una modifica al mio emendamento nel senso che esporrò.

La mancata ottemperanza all'ordine di scioglimento è certamente più o meno grave a seconda che sia o meno adoperata la forza. Il caso in cui si persista a non eseguire l'ordine di scioglimento, nonostante che ci siano stati già i tre squilli della romantica e intimidatrice tromba e nonostante che si sia adoperata gradualmente la forza, è certo un'ipotesi di reato molto più grave del caso in cui lo scioglimento avvenga prima che la forza sia stata adoperata.

Perciò propongo che, mentre nel primo caso, cioè quando lo scioglimento avviene senza che ancora sia stata adoperata la forza, si resti sempre nei limiti del reato contravvenzionale, punibile con l'ammenda e con l'arresto, nel secondo caso, cioè nel caso in cui ci può essere perfino spargimento di sangue a seguito dell'uso della forza, il reato sia considerato come delitto e sia applicata quindi la reclusione o la multa.

Propongo perciò che, fermo restando l'ultimo comma proposto dalla Commissione, si aggiungano le parole: « se è stata adoperata la forza, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 10.000 a lire 100 mila ».

PRESIDENTE. L'emendamento al terzo capoverso del senatore Jannuzzi risulta allora così modificato:

« Aggiungere al terzo capoverso le seguenti parole: " Se è stata adoperata la forza, la

pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 10 mila a lire 100 mila " ».

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Voterò contro l'emendamento del senatore Jannuzzi sia nel testo originario, che nel testo modificato e le ragioni sono queste: ben sa il senatore Jannuzzi, da valente avvocato quale egli è, che il nostro codice penale qualifica i reati in delitti e contravvenzioni; che tutti i reati per i quali è comminata la reclusione sono delitti, mentre quelli per i quali è comminata l'ammenda o l'arresto sono contravvenzioni. Come si può creare un delitto in una legge di pubblica sicurezza la quale commina delle punizioni soltanto per le inosservanze di ciò che essa stabilisce? È un capovolgimento del nostro sistema giuridico il contenuto dell'emendamento del senatore Jannuzzi. Prevedere poi la reclusione, creare una ipotesi di delitto punibile con la reclusione fino ad un anno, per il solo fatto che taluno non si sia precipitosamente allontanato da una piazza in seguito a dei colpi di sfollagente distribuiti dagli agenti dell'ordine, è qualcosa di inimmaginabile, di incomprensibile. Con le modifiche al testo proposto dalla Commissione si va operando un procedimento di inversione; mi pare che si stia peggiorando di giorno in giorno. Riflettete: si dà al cittadino la libertà di manifestare pubblicamente il suo pensiero, si dà la facoltà a tutti di potersi riunire, e poi si vuol sottoporre la riunione allo spauracchio della galera con reclusione e relativi effetti penali, civili, politici e amministrativi a seguito di inosservanza di alcune disposizioni di carattere regolamentare. Riflettete: può accadere che — anche per motivo insignificante — si giunga all'ordine di scioglimento non sollecitamente eseguito da una folla già eccitata; si incalza dal funzionario di pubblica sicurezza; costui perde anch'egli la calma, magari perchè teme il verificarsi di incidenti; fa squillare le trombe, ordina la carica, e uno, dieci, cento, mille cittadini che non fossero ancora fuggiti, sarebbero esposti alla reclusione! Per il semplice fatto che da un agente si sia usato lo sfollagente o si sia scagliato un pugno contro

un dimostrante che stia ancora fermo e magari non sia in condizioni di potersi allontanare, si dovrebbe creare a carico di costui il « delitto » di mancata osservanza di un ordine della pubblica sicurezza e buttarlo in prigione. Ma sono cose di tempi ben lontani da noi. È assolutamente da non prendersi sul serio l'emendamento che è stato proposto; e tanto non è da prendersi sul serio che non mi pare abbia trovato eco nella Commissione e neppure nel nostro valoroso Ministro, che ha dato già prova di molta comprensione per quelle che devono ritenersi opportune e pratiche modificazioni delle disposizioni dell'attuale legge di pubblica sicurezza. Noi da questo posto parecchie volte, signor Ministro, abbiamo votato i suoi emendamenti, perchè li abbiamo trovati fondati su ragioni sociali, etiche e giuridiche; ma quando si avanzano proposte che devono servire a mettere il cappio al collo del cittadino italiano, noi non possiamo non ribellarci e dobbiamo essere terribilmente contrari, perchè se la libertà è cara a una parte del Senato, è cara anche a noi.

Concludo questo mio intervento, che è fondato su ragioni giuridiche e sociali, formulando l'augurio che il Senato voglia fare giustizia sommaria di questo emendamento, che non sarebbe certo diretto a difendere l'ordine pubblico.

PAPALIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPALIA. Signor Presidente, non credo che l'emendamento del senatore Jannuzzi possa essere accettato dal Senato. Non dirò che se ne debba fare giustizia sommaria, come ha sostenuto con esuberanza giovanile l'onorevole Nacucchi (*Ilavità*) ma mi sembra evidente che l'emendamento non si regge nè giuridicamente nè logicamente.

Innanzitutto, e avendo come termine di paragone un codice penale fascista ed una legge di pubblica sicurezza fascista, abbiamo il dovere di fare alcune considerazioni. È indiscutibile che i fascisti non hanno trascurato il codice penale e la legge di pubblica sicurezza quando si è trattato di proteggere l'au-

torità, i provvedimenti dell'autorità ed il prestigio dell'autorità. Orbene, l'articolo 650 del codice penale fascista stabilisce che chiunque si rifiuta di obbedire all'Autorità, tutte le volte che l'Autorità stessa emetta provvedimenti anche di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto (non con la reclusione) fino a 3 mesi (e non fino ad un anno) o con l'ammenda (e non con la multa) fino a 18 mila lire (e non fino a 100 mila). Questo è il codice penale fascista del 1931.

Sempre i fascisti, nella legge di pubblica sicurezza, tutte le volte che si trattava di garantire l'ordine pubblico e di punire i ribelli agli ordini dell'Autorità sono ricorsi a delle disposizioni abbastanza rigide. Si veda l'ultimo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dove è stabilito che le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto (non con la reclusione) da un mese ad un anno, e con l'ammenda (non con la multa), fino a 4.000 lire (e non fino a 100.000 lire).

Ora, in tema di libertà, la Costituzione della Repubblica italiana ha assicurato ai cittadini maggiori diritti; ma ecco l'onorevole Jannuzzi che trasforma in delitto quello che prima era contravvenzione; chiede di infliggere la reclusione quando prima vi era l'arresto; una limitazione della libertà personale fino ad un anno quando prima era fino a 3 mesi ed una multa fino a 100.000 lire quando prima vi era l'ammenda fino a 4.000. Come andremo a spiegare domani le ragioni di questo provvedimento, e come giustificheremo il contrasto fra la maggiore libertà assicurata dalla Costituzione ed il maggiore rigore di questa disposizione?

Ma, dice l'onorevole Jannuzzi: io voglio fare due ipotesi, per non dispiacere alla Commissione (evidentemente per una simpatia verso l'onorevole Schiavone). Accetto la norma nella sua integrità, ma introduco un'aggravante e precisamente: se il rifiuto ad obbedire a sciogliersi vien dopo l'ordine di scioglimento, allora si infligge la reclusione e la multa. Se prima, l'arresto e l'ammenda, senonchè non si è accorto, il senatore Jannuzzi, che se non c'è ordine di scioglimento non ci può essere reato. Prima dell'ordine, infatti, c'è solo

un invito, ed il non avere obbedito all'invito a sciogliersi non è sanzionato da nessuna disposizione penale afflittiva. Dopo l'invito a sciogliersi, seguono l'ordine di scioglimento, gli squilli e l'uso della forza. Ed è solo in questo secondo caso che può essere applicata la sanzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7.

Come facciamo allora ad inquadrare nella legge l'ipotesi del senatore Jannuzzi? Dovremmo modificare tutto! Applicare l'ipotesi contravvenzionale all'invito, e quindi stabilire che, una volta rivolto l'invito, se non segue subito lo scioglimento, può essere inflitta la punizione dell'arresto; mentre, una volta ordinato lo scioglimento, a chi non obbedisce viene comminata la reclusione. Ma mi sembra evidente che una tale configurazione modifica, anzi deforma la legge. Ed è per questa ragione che ci opponiamo all'emendamento.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Io ho da aggiungere una cosa che forse è sfuggita ai colleghi che mi hanno preceduto. Il senatore Jannuzzi non soltanto ha trasformato la contravvenzione in delitto, cioè l'arresto e l'ammenda in reclusione e multa, ma, mentre nella dizione della Commissione v'era scritto: « è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda », nel testo da lui proposto la disgiuntiva si trasforma in congiuntiva, è previsto l'una e l'altra, reclusione e multa. E chi più ne ha più ne metta.

Vorrei avvertire il collega Jannuzzi che un grande Magistrato fiorentino, ucciso dai tedeschi, Saraceno, diceva che, quando si propongono leggi così draconiane, e quando si debbono applicare le pene sarebbe bene fare l'esperienza di un anno in galera, per vedere che significato ha il tempo. Non so se il senatore Jannuzzi vuole sottoporsi ad una simile prova. (ilarità).

Chiedo che l'emendamento sia respinto, perchè è un paradasso, od un cattivo sogno che ha fatto il collega Jannuzzi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione ha esaminato attentamente la questione. Non sembra che ci si debba allontanare dal testo da noi proposto anche perchè si verrebbe ad aggravare la norma del 1931, trasformandosi l'ipotesi contravvenzionale in ipotesi delittuosa. Le preoccupazioni dell'onorevole Jannuzzi sono fugate dall'inciso: « salvo che il fatto costituisca più grave reato ». In tal caso si passa dall'ipotesi contravvenzionale al delitto.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Per valutazione obiettiva desidero far presente che durante l'impero di questa legge in quel tal periodo da tutti ricordato, riunioni o pericoli di questo genere non erano possibili. Non è il caso quindi di parlare di legislazione più liberale o meno.

Comunque mi rimetto al Senato.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Desidero dare una spiegazione.

Penso che l'ipotesi del delitto si debba configurare nel senso che, quando la mancata ottemperanza all'ordine di scioglimento assume una forma così grave che colui che vi incorre non tiene nemmeno conto dello spargimento di sangue, l'ipotesi paragonabile è quella della resistenza a pubblico ufficiale (*commenti dalla sinistra*), che è prevista come delitto dalla legge.

Data questa spiegazione e comunque ascoltato il parere della Commissione, quello dell'onorevole Ministro e sentiti gli umori del Senato, poichè non amo insistere in quello che non è gradito agli altri, non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo copoverso dell'articolo 7 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza:

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà concessa la pensione a Serrelli Emanuele, padre del caduto civile Enrico, già proposta con progetto trasmesso al Comitato di liquidazione il 10 dicembre 1956, con elenco numero 78813 (2852).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato attuale della domanda tendente ad ottenere l'assegno speciale di previdenza, presentata da Sanna Giovanni Stefano da Scano Montiferro, invalido di guerra di 8ª categoria, certificato di iscrizione, n. 1830115 (2853).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quali ostacoli si oppongono alla definizione della pratica di pensione all'ex partigiano Longobardi Enrico fu Ernesto, assegnato fin dal 27 agosto 1955 all'8ª categoria (cura per anni due). Numero di posizione 1429508-D. (2854).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando e come sarà definita la pratica di pensione di guerra n. 1384832, di Giuliani Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Barbarano Romano (2855).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando Coppola Salvatore fu Prisco può sperare di veder definita la pratica di pensione di guerra per il figliastro Rispoli Antonio, posizione numero 549578 N.G. (2856).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando Galluzzi Giuseppe di Michele (posizione n. 56012 N. G.) può sperare di veder ripristinata la corresponsione della pensione di guerra in conformità delle risultanze della disposta visita medica (2857).

PETTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è in vigore una legge che impone di riconoscere valido, nei concorsi a cattedre di scuole secondarie, solamente il punteggio della prima abilitazione, quando il candidato ha conseguito più abilitazioni in una classe di concorso.

Nel caso affermativo, chiede di sapere se non giudica ispirata a maggiore giustizia una legge, che permetta al candidato di valorizzare l'abilitazione col punteggio più favorevole (2858).

Russo Salvatore.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla risposta ricevuta alla interrogazione n. 2831, la quale risposta fa sorgere il sospetto che il Ministero abbia ritenuto che l'interrogante volesse conoscere i premi concessi alle riviste edite in determinati anni anziché i premi concessi in quegli anni qualunque fosse l'epoca di edizione; precisando ed ampliando l'interrogazione stessa, chiede con la presente di conoscere l'elenco delle riviste alle quali dal 1952 in poi sono stati concessi premi di incoraggiamento a titolo di sovvenzione per « elevati meriti culturali » od a qualsiasi altro eventuale titolo e con qualsiasi altra motivazione, e perciò anche l'indicazione dei motivi che hanno determinato la concessione del premio, nonché la precisazione dell'importo dei singoli premi anno per anno (2859).

BUSONI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere il motivo per cui si ritarda il restauro della Casa natale del grande musicista liturgico Pierluigi da Palestrina danneggiata dalla guerra. Gli abitanti che tuttora vi si adattano potrebbero essere

alloggiati in altri appartamenti di prossima assegnazione nella città di Palestrina. (*Già interrogazione orale n. 972*) (2860).

MENGHI.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 5 aprile 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 5 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Esposizione finanziaria.

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI al altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione (1679).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'onori e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954 (1693).

3. Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 (1856).

4. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al Titolo II dell'« Agricoltura trade Development and Assistance Act » del 1954 (1857).

5. Adesione alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa (1858).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso Scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 (1861).

7. Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi Scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955 (1868) *Approvato dalla Camera dei deputati*.

8. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) *Approvato dalla Camera dei deputati*.

9. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

10. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

11. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

12. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (1688).

13. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

14. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

15. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

16. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgente).

17. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

18. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

19. } SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6º Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

20. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

21. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti